



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**  
*Via S. Andrea, 1 – 32100 Belluno*

R.G.L. n. 38/2022

Ill.mo Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Travia

Udienza di trattazione scritta del procedimento entro il 31/05/2022

**TRIBUNALE DI BELLUNO**

**- SEZIONE DEL LAVORO -**

Nella causa in epigrafe promossa da **ZEVI MARIO (C.F.: ZVEMRA96A17B963Y)** rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianluca Corriere e Giuseppe Tescione, con atto di riammissione per difetto di giurisdizione n. 1152/2021 (R.G.N. 767/2020) emessa dal T.A.R. Veneto

(Ricorrente)

CONTRO

**il Ministero dell'Istruzione** (C.F.: 80185250588), nella persona del Ministro pro-tempore;

e

**l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto** (C.F.: 80015150271), nella persona del legale rappresentante p.t.

**l'Ufficio Scolastico Territoriale di Belluno** (C.F.: 80004910255), nella persona del legale rappresentante p.t.

(Resistenti)

**Le amministrazioni resistenti**, rappresentate e difese ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., come introdotto dall'art. 42 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e succ. modificaz., congiuntamente e disgiuntamente dal dott. Massimiliano Salvador (C.F.: SLVMSM76A31A488C), dirigente dell'UAT di Belluno, e dal dott. Enrico Montagner (C.F. MNTNRC75M27L736R), funzionario del Ministero dell'Istruzione, come da delega del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, elettivamente domiciliati presso la sede dell'Ufficio Ambito Territoriale di Belluno, ufficio legale e del contenzioso, Via S. Andrea 1, Belluno, fax 0437/292256 – PEC: [uspbl.contenzioso@postacert.istruzione.it](mailto:uspbl.contenzioso@postacert.istruzione.it) si costituiscono in giudizio mediante deposito di memoria difensiva e allegata documentazione.

**MEMORIA DIFENSIVA**

Il ricorrente in epigrafe proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Belluno – Sezione del Lavoro, contro il Ministero dell'Istruzione, nella persona del Ministro p.t., l'USRV e l'UST di Belluno per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni dal Giudice del Lavoro:

*A. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e/o l'annullamento o comunque la disapplicazione dei seguenti atti:*

1

---

**C.F. 80015150271 – CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE 9L2WQN**  
**Telefono 0437 26941**  
**Pec: [uspbl@postacert.istruzione.it](mailto:uspbl@postacert.istruzione.it) – e-mail [usp.bl@istruzione.it](mailto:usp.bl@istruzione.it)**



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**

Via S. Andrea, 1 – 32100 Belluno

- Decreto di depennamento dalle graduatorie di III Fascia profilo Collaboratore Scolastico (CS) - Prot 788 del 01.04.20 del Dirigente Scolastico dell'I.C. di Longarone di Belluno - notificato al ricorrente a mezzo pec il giorno 06.05.2020,
- Decreto di depennamento dalle graduatorie di III Fascia profilo Collaboratore Scolastico (CS) - Prot 788 del 01.04.20 del Dirigente Scolastico dell'I.C. di Longarone di Belluno - notificato a mezzo pec il giorno 07.05.2020 al ricorrente, all'Istituto Comprensivo - Trichiana, all'Istituto Comprensivo 1 Belluno, all'USP di Belluno "che sostituisce ed annulla la precedente",
- Decreto del dirigente scolastico dell'I.C. di Trichiana di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro con il ricorrente del 06.05.20 notificato a mezzo pec il 07.05.20, della Comunicazione dell'USR Veneto del 07.02.20 avente ad oggetto "Personale Ata – graduatorie di circolo ed istituto – controlli previsti dall'art 7 del DM 640/17 - Titoli di studio conseguiti presso scuole paritarie." Nella parte in cui è riportato che "l'IPSEOA – CENTRO STUDI SANNITICO sito in Durazzano (BN) non era stato autorizzato allo svolgimento di esami di qualifica triennale statale per l'a.s. 2012/2013 come da comunicazione dell'UAT di Benevento e
- di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e/o consequenziale, compresi pareri, atti istruttori, proposte ed atti di controllo che possano aver determinato la decadenza.

B. PER L'EFFETTO ORDINARE il reinserimento del ricorrente nelle graduatorie di III Fascia, personale ATA, profilo Collaboratore Scolastico e Cuoco (CO e CS) pubblicata il 28.09.17 di durata triennale, nella posizione e col punteggio precedenti, con riserva di agire per il risarcimento del danno giuridico ed economico arrecatogli dai provvedimenti gravati,

C. condannare il M.I.U.R. in persona del legale p.t., al pagamento delle spese e competenze di causa da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.

In via istruttoria

Si chiede all'On. Giudice di volersi ordinare l'acquisizione di tutta la documentazione ritenuta utile ai fini della presente controversia, nonché chiarimenti in relazione alla documentazione acquisita in sede istruttoria dalla amministrazione procedente attestante la falsità documentale o il mendacio.

Si chiede inoltre ordinarsi alla resistente amministrazione la comunicazione delle generalità degli altri candidati concorrenti, previa rimessione in termini per errore scusabile, attesa la allegata istanza di accesso al fine di consentire l'estrazione dei dati anagrafici e l'indirizzo di residenza di almeno uno dei possibili controinteressati al fine di poter correttamente integrare il contraddittorio;

L'Ill.mo Giudice del Lavoro adito assegnava al ricorrente il termine per la notifica del ricorso e del decreto di trattazione scritta del procedimento. Avverte la parte convenuta che ha l'onere di costituzione in giudizio 10 giorni prima dell'udienza di trattazione scritta alla data del 09/07/2021.

Le Amministrazioni resistenti, nel costituirsi, impugnano integralmente il predetto ricorso e quanto depositato *ex adverso*, contestandone la fondatezza in fatto e in diritto, deducendo ed eccependo quanto segue.

**LA CORNICE NAZIONALE E GIUDIZIARIA DI RIFERIMENTO**

A titolo di premessa di carattere generale, necessaria per un corretto e compiuto inquadramento generale delle circostanze controverse **e delle ragioni specifiche per le quali l'Amministrazione resistente sta riponendo particolare attenzione all'oculata e corretta gestione delle stesse**, preme sottolineare quanto segue.

- I fatti oggetto del presente ricorso sono circoscrivibili entro un contesto di grave criticità, diffuso a livello nazionale, ormai da anni, in punto di acquisizione e utilizzo, da parte di soggetti interessati all'inserimento nelle graduatorie di istituto per la chiamata quali supplenti per il personale ATA (e ciò per i diversi profili professionali a tale categoria riferibili), di diplomi che, nelle relative domande formulate dagli interessati stessi, sono dichiarati acquisiti presso scuole private paritarie del sud Italia (fra cui vi è, per l'appunto, l'Istituto I.P.S.E.O.A. "Centro Studi Sannitico" sito in Durazzano (BN) di cui al presente giudizio).

- Sul punto, da anni sono in corso, da parte dell'Amministrazione scolastica oggi resistente, nonché da parte della Guardia di Finanza e da parte dell'Autorità Giudiziaria penale competenti, diverse tipologie di ispezioni ed



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**  
 Via S. Andrea, 1 – 32100 Belluno

indagini, che risultano in parte tuttora pendenti, atte a verificare l'effettivo possesso o meno, da parte dei soggetti di cui sopra, dei diplomi dagli stessi dichiarati come conseguiti presso le predette scuole paritarie.

- Dalle indagini in questione, invero, emerge una situazione, nota a livello nazionale e, per tale ragione, inevitabilmente nota a tutti i soggetti in essa coinvolti, tra cui si deve necessariamente anche annoverare l'odierno ricorrente, dalla quale risulta che, in relazione a determinati trascorsi anni scolastici, **le predette scuole paritarie, dietro corrispettivo, spesso, di un'ingente somma di denaro, hanno di fatto prodotto diplomi, in favore degli interessati, senza che vi sia dimostrazione, e neppure possibilità di dimostrazione, dell'effettiva attivazione e dell'effettivo svolgimento, da parte degli studenti, del correlativo percorso di studi e del correlativo svolgimento delle prove di esame, nonché del correlativo rilascio del diploma originale stesso** redatto sull'apposita pergamena ufficiale ai sensi della normativa vigente.
- In sostanza, il perimetro entro cui i fatti di causa debbono essere inseriti e considerati, **per la sola dimostrazione delle ragioni di legittimità e correttezza dell'operato dell'Amministrazione resistente nel caso di specie**, è riferito dunque al descritto malcostume, oggetto di accertamenti in sede amministrativa, finanziaria e penale, sostanziatosi nella **indebita compravendita, nei rapporti tra soggetti interessati e scuole paritarie coinvolte nella vicenda, di presunti – ma in realtà indimostrati quanto ad effettivo conseguimento – titoli di studio, al fine di impiegare tali titoli di studio allo specifico ed esclusivo fine di ottenere l'inserimento nelle graduatorie di istituto** per il personale ATA, ai fini del conseguimento di una supplenza.
- Entro tale cornice emerge dunque che i titoli di studio fatti valere, dai singoli interessati coinvolti, nelle rispettive domande di inserimento nelle graduatorie di istituto, non risultano, con certezza, legittimamente conseguiti e, per tale via, non sono utilizzabili come titoli validi per l'inserimento nelle graduatorie stesse.
- A conferma di quanto si viene descrivendo, si citano, a titolo meramente esemplificativo e dimostrativo non solo della diffusione capillare di tale malcostume nel territorio nazionale, ma anche della diffusione della conoscenza, a livello nazionale, di tale malcostume, alcuni degli articoli di stampa, tratti a campione da una semplice consultazione *on line* di quanto rinvenibile in materia nella rete *Internet*, che affrontano la questione *de qua*. Da tali articoli emergono, invero, i seguenti aspetti, qui riportati:
  - 22.01.2019: *“La diploma connection scoperta in Veneto ha portato ad estendere i controlli in tutta Italia. Sono 500 fino adesso i casi sospetti di titoli non regolari riferiti a bidelli salernitani che avevano prodotto diplomi di qualifica professionale antecedenti al 2013”*;
  - 15.02.2019: *“Negli ultimi 10 anni varie scuole parificate della Campania sono finite al centro di inchieste giudiziarie, con tanto di arresti, perché garantivano a studenti di tutta Italia la promozione alla maturità in cambio di denaro. «In alcune indagini si parla di un vero e proprio prezzario dei diplomi, del valore di migliaia di euro» precisa la consigliera Ciarambino a Panorama. Solo nel primo semestre del 2016, in tutta Italia sono stati chiusi 27 diplomifici. E' un problema endemico”*;
  - 23.02.2019: *“I 24 furbetti individuati grazie al lavoro che stanno effettuando sia l'Ufficio Scolastico Regionale...e sia i singoli Uffici Scolastici Provinciali...sono a macchia di leopardo...Nel frattempo procede anche il lavoro dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania che, in stretta collaborazione con le Procure della Repubblica di Napoli, Salerno ed Avellino, continua a mettere sotto accusa le scuole private che, a pagamento, hanno fabbricato i titoli falsi utilizzati dal personale Ata, che, in genere, lavora nelle scuole del Veneto, della Lombardia e di altre regioni del Nord”*.
- Ebbene, va da sé che, in simile contesto di criticità, l'Amministrazione scolastica abbia dovuto, e debba tuttora, riporre particolare attenzione nell'attività di verifica dell'effettivo conseguimento, da parte dei soggetti istanti, aspiranti all'inserimento nelle graduatorie di istituto per l'ottenimento di supplenze quale personale ATA, dei titoli di studio dichiarati in domanda come costituenti requisiti per l'accoglibilità della domanda stessa e per



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**  
Via S. Andrea, 1 - 32100 Belluno

l'effettivo inserimento in graduatoria, nel caso in cui tali titoli di studi rientrino nel novero di quelli rilasciati dagli Istituti paritari coinvolti nelle criticità e nelle indagini di cui sopra.

E tale peculiare attenzione, si noti, assurge a positiva declinazione concreta – e doverosa – dei principi costituzionali di buon andamento e di efficienza dell'agire amministrativo, che non possono invero non estrinsecarsi, pena il rischio di inserire nell'organico scolastico soggetti non aventi titolo, con danno di chi invece il titolo di accesso possiede, nell'effettuazione, tramite ogni istruttoria documentale possibile, sia pure entro il perimetro dello strumentario tecnico a disposizione dell'Amministrazione, e non oltre, e, dunque, con i limiti ad esso connessi, di tutte le possibili ricerche necessarie a verificare che i soggetti istanti, per quanto sia dato rilevare agli Uffici, non rientrino nelle criticità di contesto sopra evidenziate.

Si espone a mero scrupolo difensivo, al fine di fugare ancora una volta ogni dubbio e ogni possibile contestazione o censura avversaria, ad oggi, a fronte degli esiti favorevoli all'Amministrazione dei giudizi in corso attualmente presso il medesimo Foro oggi competente, in ordine alla legittimità della *ratio* ispiratrice dell'operare dell'Amministrazione resistente nel caso di specie, che si rivela *ictu oculi* come tutt'altro che volto ad assumere presunzioni di sorta di assimilazione, di tutti i soggetti in tali situazioni rientranti (soggetti dichiaranti titoli di studio potenzialmente oggetto di "criticità"), alla qualità di soggetti da inserirsi quali protagonisti della criticità medesima di cui sopra, ma, invece, come solamente volta, a tutela degli interessati stessi prima ancora che a tutela del corretto dispiegarsi del diritto scolastico, a verificare, nei limiti del possibile, l'estraneità degli stessi a tali vicende tramite l'accertamento, frutto di ricerche doverosamente approfondite, della veridicità delle dichiarazioni inerenti il conseguimento del titolo di studio per cui è causa.

Tutto ciò posto quale cornice fattuale di riferimento generale a livello nazionale, la scrivente Amministrazione precisa, scendendo nel dettaglio dell'odierno oggetto del contendere, che i fatti di cui all'odierno giudizio si inseriscono dunque, in virtù del titolo di studio dichiarato in domanda dal ricorrente, entro la descritta, preoccupante e vistosa criticità diffusa a livello nazionale, costituendo essi, invero, una delle possibili molteplici concretizzazioni, sparse nel territorio italiano, del malcostume – per impiegare un termine atecnico privo di più forti e possibili valutazioni – che si è sopra ricordato e descritto.

**In via preliminare di rito- INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.** L'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe comportare lo scavalco da parte dell'istante (nelle graduatorie- profilo collaboratore scolastico (CS) di III fascia d'Istituto per personale ATA- Scuole della prov. di Belluno) di altri aspiranti alle supplenze, i quali hanno presentato domanda e sono stati iscritti nelle predette graduatorie, per cui si chiede all'Il.mo Giudice adito di disporre la notifica ai controinteressati a mezzo pubblicazione del ricorso sul sito MIUR o nelle modalità ritenute più opportune, visto l'elevato numero di controinteressati presenti nelle graduatorie, in particolare quelle d'Istituto di III fascia –ATA –profilo Coll. Scol. (vi è una graduatoria per ogni scuola scelta dal ricorrente, fino ad un massimo di 30 scuole, ai sensi del DM 640/17-art.6 co.3).

## IN FATTO

### FATTI ORIGINARI DEL GIUDIZIO ODIERNO

NEL MERITO in punto di fatto e in relazione alla ricostruzione dell'attività operata dall'Amministrazione resistente, si precisa quanto segue.

1. In data 24.10.2017 il sig. Zevi Mario, nato a Caserta il 17.01.1996, presentava all'I.C. Belluno 1 domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto III fascia, per il triennio 2018-2021, per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, collaboratore scolastico (All. 1).



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**

Via S. Andrea, 1 – 32100 Belluno

Per l'accesso ai profili di collaboratore scolastico e di cuoco il sig. Zevi dichiarava il seguente titolo di studio di accesso alla summenzionata graduatoria, nella “sezione C” della domanda:

*“Centro Studi Sannitico” conseguito nell'a.s. 2012/2013 presso Viale Sant'Alfonso, 5 Durazzano (BN) con la votazione di 100/100”.*

**2.** Il ricorrente, a seguito della pubblicazione delle graduatorie definitive, prestava servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale di Longarone (BL), in qualità di collaboratore scolastico con contratto a tempo determinato, dal 24.09.2018 al 30.06.2019 per 36 ore settimanali, previa stipula di contratto di assunzione, n. prot. 2831 del 24.09.2018 (All. 2). Nel summenzionato documento, sottoscritto dal ricorrente, è riportato:

*“Riguardo alla documentazione di rito occorrente per la costituzione del rapporto di lavoro e a corredo del presente contratto, si rammenta che la mancata presentazione, così come la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione – comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento – comportano l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000”.*

**3.** L'Istituto Comprensivo di Longarone, in quanto Istituzione Scolastica che ha stipulato il primo contratto di lavoro, effettuava le verifiche e i controlli in merito alle dichiarazioni dei candidati ai sensi dell'art. 7 del DM 640/17, dell'art. 8 del DM 374/17 e in base alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000). Il medesimo Istituto provvedeva alla richiesta della domanda di inserimento dell'aspirante nella graduatoria definitiva di terza fascia (personale ATA) per i profili di A.A., A.T. e CO-CS, **e alle verifiche dei titoli di studio e culturali indicati dall'interessato, oltre che della veridicità delle dichiarazioni rese.**

In particolare, l'Amministrazione scolastica si focalizzava sul titolo di accesso alla graduatoria di collaboratore scolastico dichiarato dal ricorrente e denominato dall'interessato “Centro Studi Sannitico”, in particolare a seguito della nota n. 4718 dell'UST di Belluno del 26/11/18 (All. 3) avente oggetto: “graduatoria di istituto DM 640/17 personale ATA. Controlli su requisiti di ammissione: titoli culturali e titoli di servizio degli aspiranti”.

**4.** L'Istituto Comprensivo di Longarone, tempestivamente, in data 28/11/18 chiedeva al “Centro Studi Sannitico” sito in Durazzano (BN), conferma della veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato invitando ad effettuare un controllo e a rilasciare il relativo certificato (pag. 3 dell'all. 4).

**5.** In data 29.11.2018 il Centro Studi Sannitico dava riscontro del conseguimento del diploma di qualifica professionale triennale di “Operatore dei servizi di ristorazione del settore cucina” conseguito nell'anno scolastico 2012/2013 con voto 100/100 (pag. 7 dell'all. 4). Nel certificato prodotto dal Centro studi Sannitico (pag. 5 dell'all. 4) si evidenziano le seguenti anomalie:

- il documento è datato 16 novembre 2016, mentre l'anno scolastico di conseguimento del titolo di qualifica appare il 2012/2013;
- in testa al documento è riportata la dicitura: “Diploma di Qualifica Professionale”, invero trattasi di certificazione di talchè sopra il timbro e la firma è riportato: “Il presente certificato è rilasciato a richiesta dell'interessato/a in carta libera e per gli usi consentiti. Lo stesso ai sensi della legge 12/11/2011, n. 183 art. 15 c. 1, non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di servizi”;
- inoltre, nel documento non è presente la data di conseguimento del titolo.

Il Centro Studi Sannitico, nonostante ulteriori interlocuzioni telefoniche dell'I.C. di Longarone, non forniva ulteriori riscontri.

**6.** il Dirigente *pro tempore* dell'Istituto Comprensivo di Longarone, all'epoca datore di lavoro, non riuscendo a verificare la piena attendibilità del titolo, provvedeva, in data 3 aprile 2019, prot. 1880 (All. 5), a verificare la





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**  
Via S. Andrea, 1 – 32100 Belluno

veridicità della dichiarazione del dipendente, chiedendo conferma all'USR per la Campania e all'UAT di Benevento del conseguimento del titolo presso il Centro Studi indicato.

L'UAT di Benevento rispondeva con nota prot. 1805 del 09.04.2019 (All. 6) precisando che, a seguito del decreto dirigenziale dell'USR della Campania n. 360/U dell'11.01.2016, l'Istituto scolastico era stato riconosciuto paritario e rinviava al medesimo per la verifica dei titoli.

7. Contestualmente, il Dirigente Scolastico chiedeva notizie all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto anche sulla conferma dello stato di Istituto paritario del Centro Studi Sannitico (avente asserita decorrenza dall'a.s. 2012/2013, e cioè proprio l'anno di conseguimento del diploma da parte del Sig. Mario Zevi).

8. L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (dopo una incertezza, protrattasi per mesi, sulla esistenza e sulla eventuale validità del titolo) comunicava che era pervenuta nel febbraio 2020 **una nota dell'USR Campania** (a firma della dott.ssa Domenica Addeo), **con la quale** – oltre a rappresentare il fatto che l'Istituto “Centro Studi Sannitico” era stato riconosciuto paritario retroattivamente (in conseguenza della sentenza della Sez. Sesta del Consiglio di Stato n. 5211/2015, resa all'esito del procedimento n. 8428.2014 R.G.) – **veniva aggiunta una fondamentale precisazione relativa all'assenza di autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale da parte del Centro studi Sannitico, sia nel provvedimento di riconoscimento della parità sia nei provvedimenti giurisdizionali portanti l'annullamento dell'iniziale diniego da parte dell'U.S.R. della Campania** (All. 7).

Nel documento è riportato, in particolare per quanto attiene al Centro Studi Sannitico, quanto segue:

*“... In ogni caso, stante il fatto che l'Istituto è stato riconosciuto paritario retroattivamente, con decorrenza dall'a.s. 2012/2013 e sulla base degli atti depositati presso questo Ufficio, l'ente gestore non risulta destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale, né ad essa si fa cenno nei provvedimenti giurisdizionali che hanno dato luogo al riconoscimento della parità ex post.*

*Si specifica, altresì, che prima della decisione di merito, il TAR Campania non aveva disposto alcuna sospensiva dei provvedimenti di diniego della parità scolastica impugnati, per cui la scuola in parola – se effettivamente funzionante – aveva operato in regime meramente privato, fino al riconoscimento della parità operato da questo Ufficio, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato citata”.*

9. All'informativa dell'USR Campania seguiva in data 14.02.2020 la nota l'Ufficio IV Ambito Territoriale di Belluno avente per oggetto “Graduatorie di Istituto DM 640 del 2017. Controlli su requisiti di ammissione” alla quale si allegava un'ulteriore nota dell'Ufficio Scolastico Regionale Veneto che portava all'attenzione di tutti i Dirigenti Scolastici precise indicazioni alle quali uniformarsi. Nello stesso comunicato (All. 8 a. e b.) veniva riportato che il “Centro Studi Sannitico di Durazzano (BN) per l'a. s. 2012/2013 non era stato autorizzato allo svolgimento di esami di qualifica triennale statale, per il conseguimento del titolo di studio di qualifica professionale di operatore dei servizi alberghieri e della ristorazione. **Allo stato, pertanto, il titolo di studio non è validamente conseguito**”.

Secondo la ricostruzione dei fatti da parte dell'I.C. di Longarone il ricorrente, pur informato, non ha mai presentato elementi utili per accreditare le sue dichiarazioni.

In ogni caso il ricorrente veniva informato dell'avvio del procedimento a suo carico tanto è vero che in data 20.06.2019, quindi dieci mesi prima del provvedimento di depennamento, lo stesso provvedeva ad inviare all'Istituto documentazione utile per la verifica della Sua posizione, ma nulla in merito al titolo di studio asseritamente posseduto (All.9).

3. Il ricorrente, nel frattempo, veniva individuato (All. 10) dall'Istituto Comprensivo Statale di Trichiana (BL) in qualità di collaboratore scolastico con contratto a tempo determinato, dal 21.9.2019 al 05.05.2020 per 36 ore settimanali, previa stipula di contratto di assunzione, n. prot. 3858 del 21.09.2019 (All. 11).



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**  
*Via S. Andrea, 1 - 32100 Belluno*

In data 21.09.2019 il Signor Zevi Mario assumeva servizio e procedeva alla firma della documentazione di rito.

8. In data 01.04.2020, prot. 788 (All. 12), l'Istituto Comprensivo di Longarone – dopo aver inutilmente atteso per mesi dall'interessato un contributo utile ad accertare la validità del titolo presentato –**emanava**, avvalendosi del potere di autotutela che l'ordinamento conferisce alla P.A. per la cura del pubblico interesse, il decreto di **esclusione dalla graduatoria** (il c.d. depennamento, oggetto della odierna richiesta di annullamento), i cui effetti venivano, comunque, posticipati alla data del 1° maggio 2020, per consentire al Sig. Mario Zevi di fornire eventuali chiarimenti.

Di conseguenza il servizio prestato, presso l'I.C. di Longarone, nel profilo professionale di collaboratore scolastico dal 24.09.2018 al 30.06.2019 per 36 ore settimanali risulta prestato solo di fatto e non di diritto, e dunque valido solo ai fini economici.

9. In data 06.05.2020, a mezzo PEC, l'Istituto Comprensivo di Longarone **notificava all'interessato l'anzidetto decreto di esclusione dalle graduatorie.**

10. In data 06.05.2020 con prot. 1270 (All. 13) l'I.C. di Trichiana, presso cui il ricorrente stava prestando servizio, a seguito della trasmissione da parte dell'IC di Longarone del decreto di esclusione dalle graduatorie di istituto di III fascia ATA, **emetteva il disposto di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro** del sig. Zevi Mario.

Anche in questo caso il servizio prestato dal 21.09.2019 al 05.05.2020 presso il summenzionato Istituto ha validità solo economica in quanto risulta essere “prestato di fatto e non di diritto” con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.

11. Si rileva, inoltre, come in data 28.02.2022 con prot. 1595 (All. 14) l'I.C. di Belluno 1 ha notificato all'UAT di Belluno il **procedimento di esclusione dalle graduatorie di istituto di III fascia ATA, triennio 2021-2024**, del ricorrente. Nel decreto di esclusione, prot. 1590 del 28.02.2022 (All. 15), redatto dal dirigente scolastico dell'I.C. succitato, si riporta quanto segue:

*“VISTA l'istanza prodotta dal candidato ZEVI Mario presso l'IC 1 Belluno per l'aggiornamento delle graduatorie di III fascia personale ATA per il profilo di Assistente Amministrativo, Cuoco e Collaboratore Scolastico;*

***VISTO che il sig. ZEVI Mario ha dichiarato, quale titolo di accesso per il profilo di cuoco e di collaboratore scolastico, il Diploma di Qualifica triennale di Operatore dei servizi di Ristorazione - settore cucina, conseguito il 16.11.2016, presso l'Istituto d'Istruzione non statale “Centro di Studi Sannitico” di Durazzano (BV), con votazione finale 100/100;***

***VISTA la comunicazione ricevuta dall'Istituto d'Istruzione non statale “Centro di Studi Sannitico” dalla quale risulta che il titolo dichiarato dal sig. ZEVI Mario non è stato conseguito in data 16.11.2016 bensì nell.a.s. 2012-2013;***

*CONSIDERATO l'art. 7 comma 3 del D.M. n. 50 del 31.03.2021 che testualmente recita “Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445”;*

DECRETA

*La decadenza del sig. ZEVI Mario nata a Caserta il 17/01/1996, dalle graduatorie di Istituto III fascia del personale ATA per i profili di Assistente Amministrativo, Cuoco e Collaboratore Scolastico valide per il triennio 2021-2024.*



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**

Via S. Andrea, 1 - 32100 Belluno

*Tale provvedimento sarà inoltrato alla competente Autorità Giudiziaria ai fini della valutazione della fattispecie penalmente rilevante prevista dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000".*

Alla luce dei fatti come sopra descritti si procede alla confutazione di quanto sostenuto dall'avverso patrocinio sia in fatto che in diritto.

## IN DIRITTO

### IN MERITO AL MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA PARITA' SCOLASTICA IN FAVORE DEL "CENTRO STUDI SANNITICO"

In merito all'efficacia retroattiva del decreto di parità prot. AOODRCA 360 dell'11.01.2016 in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5211/2015 (allegata al ricorso) e sulla presunta illegittimità del decreto di annullamento della convalida positiva dei dati dichiarati dal ricorrente nella domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di III fascia ATA corre l'obbligo rilevare quanto segue.

Innanzitutto, si palesano del tutto insussistenti i vizi di illegittimità paventati nel ricorso proposto ex adverso. Ai sensi dell'art. 8.2 del DM 640/17 "L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che: c) risultino privi dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3; d) abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto autocertificazioni false." Ai sensi dell'art. 2 co. 4 e 5 "hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale richiesto", tra cui quello di "Cuoco" a seguito di "Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina".

Nel caso di specie, come in altri casi simili che sono stati oggetto di diverse pronunce di codesto Ill.mo Tribunale, emergono fatti che nemmeno la controparte ha smentito con la documentazione prodotta.

**Il ricorrente non ha mai esibito il presunto titolo acquisito avente valore legale riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione.** È infatti onere dei candidati, se richiesto, dimostrare il possesso del titolo, che il ricorrente avrebbe dunque ben potuto esibire in diversi momenti, sia all'Istituto Scolastico che ha emesso il decreto di annullamento della convalida positiva dei dati dichiarati in domanda, sia, a maggior ragione, allegandoli al presente ricorso.

**Ma così, invece, non è stato. Il ricorrente, tuttora, non produce il diploma in originale.**

**Manca, dunque, prova dell'esistenza del titolo in oggetto.**

In aggiunta, a prescindere dall'inesistenza fisica del diploma di qualifica in originale, **in ogni caso, tali diplomi sarebbero da considerarsi inesistenti o comunque invalidi a livello giuridico per i seguenti motivi.**

**I. Con nota prot. 22800/19 l'USR Campania ha comunicato all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto quanto segue:**

*"La società "Centro Studi Sannitico s.r.l." aveva presentato a questo Ufficio scolastico regionale istanze per il riconoscimento dello status di scuola paritaria per gli indirizzi di Istituto Tecnico - Settore economico e di Istituto professionale - Settore servizi per l'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera, entrambi siti in Durazzano (BN), con decorrenza dall'anno scolastico 2012-2013. Le istanze erano respinte con i decreti dirigenziali n. 2/DS2 e n. 3/DS2 del 17 luglio 2012, a firma del dirigente dell'Ufficio VII pro tempore dell'Ufficio scolastico regionale della Campania, in base all'identica motivazione dell'esito sfavorevole della visita ispettiva e di plurime carenze documentali. Il "Centro Studi Sannitico s.r.l." - con il ricorso n. 5400 del 2012 proposto al Trib.le Amministrativo Regionale per la Campania aveva chiesto l'annullamento dei decreti dirigenziali citati.*

*Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quarta, con sentenza n. 3861 del 2014, aveva respinto il ricorso, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio. Con l'allegata sentenza n. 5211/2015 depositata il 16 novembre 2015, il Consiglio di Stato ha poi accolto l'appello proposto avverso alla sentenza n. 3861/2014, annullando i provvedimenti impugnati*





**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**

Via S. Andrea, 1 – 32100 Belluno

davanti al TAR. Pertanto, questo Ufficio – con decreto prot. AOODRCA 360 dell'11 gennaio 2016 – ha riconosciuto paritario l'Istituto professionale – settore servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, articolazioni enogastronomia, servizi di sala e vendita con decorrenza dall'a.s. 2012/13, in ottemperanza alla citata sentenza del Consiglio di Stato.

In ogni caso, stante il fatto che l'Istituto è stato riconosciuto paritario retroattivamente, con decorrenza dall'a.s. 2012/13 e sulla base degli atti disponibili presso questo Ufficio, ***l'ente gestore non risulta destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale, né ad essa si fa cenno nei provvedimenti giurisdizionali che hanno dato luogo al riconoscimento della parità ex post. Si specifica, altresì, che prima della decisione di merito, il TAR Campania non aveva disposto alcuna sospensiva dei provvedimenti di diniego della parità scolastica impugnati, per cui la scuola in parola – se effettivamente funzionante – aveva operato in regime meramente privato, fino al riconoscimento della parità operato da questo Ufficio, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato citata. Presso gli Uffici di questa Direzione non sono depositati i registri degli esami di qualifica e si rammenta che l'ente gestore della scuola paritaria che ha rilasciato il diploma di qualifica e la persona che ne dichiara il conseguimento sono responsabili civilmente e penalmente di quanto dichiarato.***

**II. A propria volta, l'Ufficio per l'Ambito Territoriale di Benevento, con nota prot. 5734/2019, ha comunicato che:** “...oltre a rinviare integralmente, per quanto attiene all'autorizzazione dell'Istituto indicato in oggetto a svolgere gli esami di qualifica professionale nell'a.s. 2012/13, a quanto comunicato dall'Ufficio IV di questo Ufficio Scolastico Regionale con nota prot. n. 22800 del 28 ottobre 2019, si precisa che in possesso di questo Ufficio non risultano atti idonei ad accertare lo svolgimento da parte del citato Centro degli esami di qualifica professionale nell'a.s. 2012/2013.”.

Ed allora, in ogni caso, il diploma di qualifica in originale (laddove esistente sul piano documentale) sarebbe da considerare comunque invalido sul piano giuridico.

Infatti, come confermato dalle note dell'USR Campania e dell'UAT di Benevento anzidette, **tale titolo non può essere considerato valido, in quanto il Centro Studi Sannitico di Durazzano non aveva, come sopra riportato, “alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale”. Il riconoscimento della parità, avvenuto solo in conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 5211/2015 (resa all'esito del procedimento n. 8428.2014 R.G.) – e non in quanto l'Amm.ne avesse, di per sé, considerato che l'Istituto soddisfacesse i requisiti di organizzazione ed affidabilità per la concessione della stessa – non comportava** (nulla dicendo, del resto, sul punto la sentenza del Supremo Consesso), **l'autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale.** L'UAT di Benevento ha poi confermato, in aggiunta a quanto precisato dall'USR Campania, che **non risulta allo stesso (o presso lo stesso) alcuna documentazione atta a dimostrare l'avvenuto svolgimento degli esami per l'anno scolastico 2012/2013.**

In ogni caso, deve ritenersi preminente (e completamente assorbente rispetto a ogni altra questione) il fatto stesso della mancata autorizzazione allo svolgimento degli esami: fatto che porta, senza possibile dubbio, all'invalidità del titolo richiesto dall'art. 2 del DM 640/17 e alla sua inidoneità a costituire requisito per l'inserimento in graduatoria.

Va da sé, pertanto, che **secondo il M.I.U.R. ogni attività compiuta dal Centro Studi Sannitico nell'anno scolastico 2012/2013, benché riportata in registri e documenti che il ricorrente ha prodotto in copia con il ricorso, deve ritenersi attività svolta illecitamente ed illegittimamente da un privato non autorizzato a svolgere una funzione statale riconosciuta nel sistema nazionale dell'istruzione.** Opinare diversamente (assumendo come lecita l'attività svolta e come legittimi gli atti prodotti) equivarrebbe ad ammettere che all'interno del vigente ordinamento giuridico italiano qualsiasi soggetto privato possa “farsi giustizia da sé” e decidere, in qualsiasi momento, di esercitare funzioni pubbliche in deroga a qualsivoglia canone di legalità.

**III. La mancanza di un titolo, o comunque di un titolo valido, e la dichiarazione non veritiera all'interno della domanda di inserimento** (nel relativo modello, si rammenta, era ben specificato che i dati riportati “assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 (del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445); vigono, al riguardo,



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**

Via S. Andrea, 1 – 32100 Belluno

le disposizioni di cui all'articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l'aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità”), **comportano entrambe, ai sensi dell'art. 8.2, la nullità della domanda.**

**Ne consegue**, senza che ciò implichi alcun tipo di discrezionalità da parte della Amministrazione dell'Istruzione, **come si configuri in chiave di atto meramente consequenziale, per di più DOVUTO, il depennamento dell'interessato dalla graduatoria.**

In altre parole, ai fini del depennamento impugnato, rileva – oggettivamente – la mancanza di titolo idoneo avente valore legale per l'accesso alle graduatorie d'Istituto di III fascia ATA, di cui l'Amministrazione scolastica resistente è venuta a conoscenza in occasione dei suddetti accertamenti ex artt. 7 e seguenti del D.M. n. 640/17.

**Infatti, vi è la mancanza del requisito di cui all'art.2, co. 5, del DM n.640/17, non potendo essere ritenuto valido il titolo di studio dichiarato per l'accesso alla graduatoria d'Istituto III fascia (profilo collaboratore scolastico – cuoco), proprio perché** – al di là della mendacità delle dichiarazioni rese in domanda ex art.8, co. 4 DM 640/17 e DPR n.445/2000 (per le quali è in corso autonomo e distinto procedimento disciplinare) –, **il titolo anzidetto non risulta effettivamente e legittimamente emesso, né legittimamente conseguito.**

**L'ente gestore è stato riconosciuto paritario ex post rispetto all'a.s. 2012/2013. Non solo: nessuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica tri-ennale risulta dal riconoscimento della parità o dai provvedimenti giurisdizionali.** Pare all'Amm.ne dell'Istruzione che il riconoscimento della parità dall'a.s. 2012/2013 possa ascrivere esclusivamente a corsi in partenza nell'a.s. indicato: i quali, stante il riconoscimento della qualifica di Istituto paritario, devono ritenersi conformi alla normativa. **Non si verificherebbe, però, la stessa circostanza per i corsi in conclusione nell'a.s. 2012/2013 e per gli esami di qualifica (per i quali, tra l'altro, non ci sarebbe esplicita e formale autorizzazione).** In tal senso si è espresso anche l'USR Campania che ha concesso la parità.

Né il Sig. Zevi ha MAI prodotto nulla né ha chiesto chiarimenti o delucidazioni, sebbene raggiunto da apposita richiesta.

**Né si ritiene accoglibile, poi, la doglianza secondo la quale la richiesta stessa sarebbe stata carente delle indicazioni di rito (responsabile del procedimento, data chiusura...), trattandosi nel caso concreto di una segreteria scolastica di ridotte dimensioni (con poche unità di personale) con conseguente agevole individuazione del responsabile del procedimento.**

**Venendo, poi, alla legittimità (rectius: DOVEROSITA') del provvedimento di esclusione dalle graduatorie, le Amm.ni resistenti precisano:** che il decreto di depennamento reca adeguate motivazioni espresse in premessa; che il depennamento consegue direttamente dalla mancanza di titolo di accesso al profilo; che l'istruttoria, con formulazione di specifico quesito all'USR per il Veneto (il quale aveva richiesto notizie all'UAT di Benevento e all'USR Campania), deve ritenersi completa; che l'inserimento di ogni candidato nelle graduatorie avviene sulla base di autocertificazioni solo successivamente verificate; nessun *contrarius actus* sarebbe in realtà ravvisabile nella fattispecie, non essendo stato adottato (diversamente da quanto sostenuto nel ricorso).

Si precisa, ancora, che, come da normativa, l'IC di Longarone (BL) ha provveduto ai controlli delle autocertificazioni, risultati nei fatti alquanto complicati.

Quanto alle doglianze incentrate sulla ritenuta (dal ricorrente) genuinità del certificato, **si fa presente che l'effettivo oggetto del contendere è l'idoneità del titolo rilasciato dal 'Centro studi Sannitico' per l'accesso al profilo (sia o meno il titolo stesso autentico).**

Il riconoscimento della parità dall'a.s. 2012/2013, in assenza di autorizzazione allo svolgimento di esami per quell'anno, fa sì che il titolo rilasciato dal Centro non possa essere ritenuto idoneo per l'accesso al profilo: il che ha determinato il doveroso depennamento dell'interessato dalle graduatorie.



## B) DELLA PRESUNTA VIOLAZIONE DEL DM 640 DEL 30/06/2017 ART. 8.4

Non vi è nemmeno la violazione o falsa applicazione dell'art. 8.4 del DM 640/17 in merito al valore legale attribuito ad un certificato rilasciato da un'autorità scolastica nell'esercizio di una funzione pubblica inteso come atto di fede privilegiata poiché come sopra osservato, dalla documentazione acquisita, nonché alla luce della recentissima giurisprudenza oggi prodotta e richiamata, emerge che il predetto diploma non possa dirsi legittimamente conseguito, in quanto, allo stato, neanche nell'odierno giudizio, vi è prova del titolo in originale del diploma de quo.

Inoltre, in riferimento all'art. 2700 c.c. sull'ipotesi di mancata querela di falso da parte delle Amministrazioni resistenti si riporta quanto affermato, in analoga fattispecie, dal Tribunale di Belluno sez. Civile, nell'Ordinanza di rigetto del reclamo RG 1076/2020 del 30/12/2020 che si pronuncia nel seguente modo:

*“(...) Non vi è alcuna ragionevole affidabilità in ordine alla provenienza ed effettiva corrispondenza al vero degli atti allegati dall'odierno reclamante in copia conforme e non è conseguentemente accoglibile la tesi della parte reclamante, secondo la quale tali documenti dovrebbero considerarsi fidejacenti sino alla presentazione di querela di falso, perché non è qui in discussione la veridicità dell'attestazione di conformità, quanto piuttosto l'attendibilità dei documenti sottostanti, in merito ai quali risulta che la vicenda sia stata denunciata alla competente Procura della Repubblica per gli accertamenti di competenza (mediante trasmissione della relazione ispettiva: cfr. all. 23 citato, pag.2).*

*Si deve pertanto convenire con l'Amministrazione resistente sul fatto che, se l'Amministrazione scolastica regionale e quella provinciale, che ne costituisce l'articolazione, territorialmente competenti dichiarano di non potere confermare il conseguimento dei titoli rilasciati dalla struttura scolastica, ne consegue che pagina 10 di 10 eventuali certificazioni, o copie conformi, rilasciate in sostituzione del diploma in questione, oppure tratte dai registri degli esami di qualifica, provenienti dall'Istituto paritario per cui è causa, non possono fungere da documentazione idonea a dimostrare il possesso del diploma da parte dell'interessato, che aveva peraltro l'onere di farsi rilasciare dall'Istituto Paritario il diploma in originale (...)”.* (All. 16)

Inoltre, l'avverso patrocinio lamenta che si dovrebbe considerare l'esistenza della buona fede e il legittimo affidamento nella validità del titolo, derivante dal decreto di parità e dai provvedimenti giurisdizionali più volte menzionati.

Sul punto corre l'obbligo precisare che, com'è noto, il principio del legittimo affidamento rappresenta l'interesse alla tutela di chi confida in una certa situazione che si è definita nella realtà giuridica. Affinché tale condizione possa ottenere tutela è necessario che origini dall'atteggiamento altrui. Inoltre, essa per concretizzarsi dev'essere di natura oggettiva e, quindi, consistere nel vantaggio che il terzo consegue dalla situazione giuridica apparente: tale vantaggio deve realizzarsi in modo chiaro ed univoco e va esercitato attraverso un comportamento attivo. Ciò non può dirsi nel caso *de quo*. Infatti, a tal proposito, nonostante l'USR della Campania abbia disposto la parità del Centro Studi Sannitico in seguito alla sentenza n. 5211/2015 emessa dal Consiglio di Stato, che ha annullato i provvedimenti impugnati davanti al TAR, è stato precisato dallo stesso USR con la nota **prot. 22800/19** che “... stante il fatto che l'Istituto è stato riconosciuto paritario retroattivamente, con decorrenza dall'a.s. 2012/13 e sulla base degli atti disponibili presso questo Ufficio, l'ente gestore non risulta destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale, né ad essa si fa cenno nei provvedimenti giurisdizionali che hanno dato luogo al riconoscimento della parità ex post.”

In aggiunta, la stessa nota ha evidenziato che “... prima della decisione di merito, il TAR Campania non aveva disposto alcuna sospensione dei provvedimenti di diniego della parità scolastica impugnati, per cui la scuola in parola – se effettivamente



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**

Via S. Andrea, 1 – 32100 Belluno

funzionante – aveva operato in regime meramente privato, fino al riconoscimento della parità operato da questo Ufficio, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato citata.”

Ciò posto, il legittimo affidamento a più riprese evocato da controparte nel ricorso proposto, che sarebbe stato ingenerato dai comportamenti e dagli atti emessi dalle Amministrazioni in epigrafe, non può dirsi concreto e reale in quanto non poteva derivare da assicurazioni precise e, soprattutto, incondizionate dato che la sequela di atti e fatti come sopra riportati non depone a favore della validità del titolo conseguito dal ricorrente sebbene sia stata riconosciuta ex post la parità scolastica.

Infine, affinché l'affidamento possa essere tutelato, è necessario che questo si sia consolidato nel tempo, ovvero che l'utilità sia stata conservata per un orizzonte temporale talmente lungo da convincere il beneficiario della sua stabilità. Anche in questo caso, la situazione generata dalle circostanze e dai fatti sopra elencati, non si può affermare che abbia avuto una durata tale da convincere il ricorrente di un possibile e probabile esito definitivo.

**C) SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 71 DPR 445/00 E L. 241/90 ARTT. 8 E 21 NONIES CO 1.**

In merito alla eccepita violazione degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, corre l'obbligo evidenziare che la mancata comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'automatica illegittimità del provvedimento finale in quanto la previsione di cui all'art. 7, Legge n. 241 del 1990 deve essere interpretata alla luce del successivo art. 21-octies, comma 2, il quale, nell'imporre al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l'atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo, rende irrilevante la violazione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma dell'atto quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Infatti, il suddetto art. art. 21 octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990, dispone che "non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato". (Cons. Stato, sez. V, 10 giugno 2019, n. 3882; sez. II, 17 giugno 2019, n. 4089) - (Consiglio di Stato sez. IV, 13/02/2020, n.1144).

Inoltre, si rileva che nell'odierna causa si verte, quantomeno in relazione all'aspetto dell'impugnazione degli atti (depenamento e risoluzione) considerati illegittimi dal ricorrente, in tema di rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, rispetto al quale la PA agisce con i poteri del datore di lavoro e pone in essere atti di gestione del rapporto di lavoro, e non già provvedimenti amministrativi.

Si veda in proposito, ad ulteriore conferma, la seguente giurisprudenza di legittimità che si riporta:

*"Le norme della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo riguardano i procedimenti strumentali alla emanazione da parte della pubblica amministrazione di provvedimenti autoritativi destinati ad incidere sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari dei medesimi, caratterizzati dalla situazione di preminenza dell'organo che li adotta, e non sono perciò applicabili agli atti concernenti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, i quali sono adottati nell'esercizio dei poteri propri del datore di lavoro privato, connotati dal potere di supremazia gerarchica, ma privi della efficacia autoritativa propria del provvedimento amministrativo"* (Cassazione Sezione Lavoro n. 7704 del 16.5.2003).

Ma anche a voler considerare applicabili i principi generali dell'azione amministrativa, gli invocati vizi si palesano insussistenti, in quanto l'Amministrazione scolastica, in applicazione del generale principio di autotutela, ha





**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**  
 Via S. Andrea, 1 – 32100 Belluno

doverosamente disposto la decadenza dalle graduatorie della ricorrente a fronte della non valutabilità del titolo di accesso dichiarato in domanda di cui si è detto.

Non vi può, invero, comunque essere violazione della L. n. 241/90, con riguardo a vizi procedimentali, dal momento che tutti i provvedimenti oggi impugnati, dalla rettifica del punteggio dell'interessato, tutti congruamente motivati, sono tutti atti dovuti e vincolati per l'Amministrazione scolastica, l'uno all'altro reciprocamente e necessariamente interconnessi, e, comunque, il contenuto di ciascuno di essi non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, vista l'accertata valutazione dell'impossibilità di poter utilmente valutare il titolo di accesso inserito dalla ricorrente per cui è causa, ai fini del posizionamento della ricorrente stessa nelle graduatorie di istituto di terza fascia per il profilo professionale de quo.

Infatti, come sopra ricordato, l'art. 21-octies della L. 241/90 afferma: “**Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. ...**”.

È palese inoltre **l'interesse pubblico contrapposto e prevalente**, consistente nell'interesse di tutti gli altri aspiranti alle supplenze (inseriti in graduatoria di III fascia –ATA della provincia di Belluno- profili collaboratore scolastico e assistente amministrativo) a non essere illegittimamente scavalcato dal ricorrente in seguito ad erroneo riconoscimento del punteggio in relazione alla valutazione dei titoli di servizio auto dichiarati in domanda, punteggio che poi si sarebbe riflettuto anche sulle future graduatorie.

Non è rilevante, quindi, sotto nessun punto di vista, alcun possibile potenziale richiamo operato da controparte alla L. 241/90.

Per quanto concerne, invece, le doglianze espresse da parte ricorrente in merito alla carenza di motivazione che sarebbe stata riscontrata nel decreto di risoluzione del rapporto di lavoro, esse devono considerarsi prive di fondamento per i seguenti motivi.

La Legge n. 241/90, all'art. 3, comma 1, stabilisce che “*ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato*”. Ebbene, sul punto, il TAR della Campania, con sentenza n. 1832 de 18.05.2020, ha recentemente evidenziato che la motivazione del provvedimento amministrativo serve **a consentire al destinatario del provvedimento stesso di ricostruire l'iter logico-giuridico, in virtù del quale l'Amministrazione è pervenuta all'adozione di tale atto, nonché le ragioni ad esso sottese.**

L'atto emesso dall'I.C. di Trichiana richiama, in premessa, il decreto di esclusione dalle graduatorie di terza fascia ATA prodotto dall'I.C. di Longarone e, altresì, evidenzia che il contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato dal ricorrente a pag. 2 così recita “*Riguardo alla documentazione di rito occorrente per la costituzione del rapporto di lavoro e a corredo del presente contratto, si rammenta che la mancata presentazione, così come la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione – comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento – comportano l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445 del 2000*”. Una attenta lettura del suddetto disposto consente, senza dubbio alcuno, d'individuare le norme a cui l'Amministrazione si è richiamata e, conseguentemente, l'iter logico-giuridico che ne deriva dalla loro applicazione.

Ne consegue che, le doglianze espresse sul punto da controparte si dimostrano erronee in quanto il contenuto dell'atto prodotto ha definito chiaramente i termini per i quali è stato risolto anticipatamente il contratto di lavoro stipulato dal sig. Zevi con l'I.C. di Trichiana.





**SULLA PRESUNTA ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI DEPENNAMENTO DALLE GRADUATORIE DI 3<sup>a</sup> FASCIA PER IL PROFILO DI PER IL PROFILO DI CUOCO (CO) E DI CONTESTUALE RETTIFICA PER COLLABORATORE SCOLASTICO (CS)**

In particolare, “Dell’efficacia retroattiva del decreto di parità prot. AOODRCA 360 dell’11 gennaio 2016 in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5211/2015 del 16.11.15; violazione art. 2.3 del DM 83/2008.”

Come confermato dalle note dell'USR Campania e dell'UAT di Benevento sopra richiamate, tale titolo non può essere considerato valido, in quanto il Centro Studi Sannitico di Durazzano non aveva, come sopra riportato, “alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale”.

Invero, il riconoscimento della parità, avvenuto *ex post* rispetto all’a.s. 2012/2013 e solo in forza di sentenza del Consiglio di Stato, e non in quanto l'Amministrazione avesse, di per sé, considerato che l'Istituto soddisfacesse i requisiti di organizzazione ed affidabilità per la concessione della stessa, non comportava infatti, non dicendo per altro nulla la sentenza sul punto, l'autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale. L'UAT di Benevento ha poi confermato, in aggiunta a quanto precisato dall'USR Campania, che non risulta allo stesso o presso lo stesso alcuna documentazione atta a dimostrare l'avvenuto svolgimento degli esami per l'a.s. 2012/2013.

In ogni caso, deve ritenersi preminente e completamente assorbente rispetto a ogni altra questione il fatto stesso della mancata autorizzazione allo svolgimento degli esami, fatto che porta, senza alcun dubbio, all'invalidità del titolo richiesto dall'art. 2 del DM 640/17 e alla sua inidoneità a costituire requisito per l'inserimento in graduatoria.

In aggiunta, *ad abundantiam*, va evidenziato che le Scuole Paritarie, come da normativa di riferimento (L. n. 62 del 10/3/2000 e D.M. n. 267 del 29/11/2000 sul procedimento di riconoscimento della parità e DM n.83 del 10/10/2018 sul funzionamento delle scuole paritarie), devono rispettare le disposizioni in materia di esami di stato per rilasciare titoli aventi valore legale al pari di quelli delle scuole statali.

Inoltre, qualora l’interessato avesse svolto l’esame da candidato esterno, occorre verificare il rispetto delle prescrizioni di cui agli art. 27, co.11, e art. 28 dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 90/2001 richiamata dalla nota AOODPIT/254/U del 31/01/2013 (All. 17 e 18).

In tal senso si è espresso il Tribunale di Venezia, Sez. Lavoro, con sentenze n. 108 del 16/02/2022 (All. 19) e n. 241 del 5/04/2022. In quest’ultimo provvedimento giurisdizionale il giudice di prime cure evidenzia che “(...) La pretesa svolta va rigettata in quanto, nell’interpretare il riconoscimento della parità come effettuato dall’USR Campania con provvedimento 11.1.2016 laddove sub art 2 parte finale ne prevede la “decorrenza dall’ a.s. 2012/2013”, va escluso che ciò comporti l’automatica validazione degli esami di qualifica medio tempore effettuati.

E infatti:

- tale conseguenza non trova derivazione diretta dalla sentenza del CdS 5211/2015, che nulla dice in merito e annulla il diniego della parità, non già sulla base del riscontro positivo dei presupposti per il riconoscimento, bensì su una mera carenza istruttoria;

- è ben vero che anche in ambito amministrativo l’ annullamento di un atto illegittimo ha di regola effetti *ex tunc*, e tuttavia ai sensi della disciplina delle scuole paritarie ex legge 62/2000 + DL250/2005 conv con legge 27/2006 e Circolare Mi. il riconoscimento di scuola paritaria ha effetto non già dalla domanda, bensì dall’ anno scolastico successivo ( v. art 2 DL 250/2005), ed è valido finché vengono mantenuti i requisiti richiesti, e garantiti i principi di trasparenza, correttezza e legalità;



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**

Via S. Andrea, 1 – 32100 Belluno

**- si tratta dunque di sistema fondato sul costante monitoraggio dell'Amministrazione, tant'è che il riconoscimento non retroagisce al momento della domanda, bensì decorre dal momento in cui viene concesso (anno in corso) e l'USR in caso di riscontro di irregolarità non sanate o non sanabili può provvedere alla revoca della parità, dunque all'evidenza incompatibile con l'invocata validazione delle attività medio tempore compiuta quale effetto automatico della parità riconosciuta, come nel caso di specie, ora per allora all'esito di pronuncia giurisdizionale, anzi addirittura quale effetto automatico non già di una parità positivamente riconosciuta, bensì di un annullamento di diniego per carenza di adeguata istruttoria;**

- ai sensi dell'art 2.2. della Circolare Mi. n. 31 del 18 marzo 2003 in materia di attuazione della Legge 10 marzo 2000, n. 62 il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico in cui è adottato il provvedimento;

- lo stesso USR Campania, a riscontro delle note 15 e 22 ottobre 2019 dell'USR Veneto, con riguardo al proprio provvedimento 11.1.2016 rileva testualmente (la sottolineatura è aggiunta) “

... In ogni caso, stante il fatto che l'istituto è stato riconosciuto paritario retroattivamente, con decorrenza dall'a.s. 2012/13 e sulla base degli atti disponibili presso questo Ufficio, l'ente gestore non risulta destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale, né ad essa si fa cenno nei provvedimenti giurisdizionali che hanno dato luogo al riconoscimento della parità ex post. Si specifica, altresì, che prima della decisione di merito, il TAR Campania non aveva disposto alcuna sospensiva dei provvedimenti di diniego della parità scolastica impugnati, per cui la scuola in parola – se effettivamente funzionante – aveva operato in regime meramente privato, fino al riconoscimento della parità operato da questo Ufficio, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato citata. Presso gli Uffici di questa Direzione non sono depositati i registri degli esami di qualifica e si rammenta che l'ente gestore della scuola paritaria che ha rilasciato il diploma di qualifica e la persona che ne dichiara il conseguimento sono responsabili civilmente e penalmente di quanto dichiarato”;

- ed in effetti, atteso il riconoscimento della parità solo per effetto di sentenza del Consiglio di Stato, è **giocoforza totalmente mancato nelle more il necessario controllo pubblico sul soddisfacimento dei requisiti di organizzazione ed affidabilità per la fruizione della parità;**

- negli stessi termini Tar Veneto 391/2020, secondo cui il rilascio di un titolo di studio, che è un certificato emesso da un'autorità scolastica che ne abbia titolo, **costituisce esercizio di funzioni amministrative ed è ancorato ai presupposti di fatto e giuridici presenti al momento della adozione dei singoli atti, per cui, assente la parità nell'anno scolastico di svolgimento dell'esame (2012/2013) il titolo di studio deve intendersi conseguito da un Istituto privato non paritario e allo stesso non può essere riconosciuto valore legale.**

Va data dunque continuità all'orientamento dell'Ufficio come da sentenza 653/2021 est Me. secondo cui “... Quanto all'effettiva sussistenza e validità del titolo in questione, è pacifico che rispetto a tale diploma la ricorrente non possieda la pergamena, che costituisce documento tipicamente finalizzato a dimostrare l'avvenuta acquisizione della qualifica; reputa peraltro il giudicante che pur in assenza di pergamena sia possibile dimostrare di avere acquisito un determinato titolo di studio o di qualifica, non potendo gravare sul discente/utente il difetto di organizzazione dell'istituto scolastico, e ciò in particolare per quanto riguarda i diplomi acquisiti presso istituti paritari.

Nel caso di specie tuttavia, a prescindere dall'effettivo superamento da parte della ricorrente degli esami relativi alla qualifica, **era carente la stessa possibilità per l'Istituto paritario di emettere i diplomi, nell'a.s. in questione.** Invero, l'USR Campania aveva rigettato la domanda volta al riconoscimento della parità formulata dal Centro Studi Sannitico per l'a.s. 2012/13, e per l'anno in questione (così come di quelli successivi fino al 2015) l'USR Campania non ha mai autorizzato l'espletamento degli esami di qualifica o comunque potuto svolgere su di essi, sul loro corretto espletamento, sulla regolare composizione della commissione esaminatrice, ed in genere sull'attività dell'istituto i controlli correlati al riconoscimento della parità.



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**

Via S. Andrea, 1 – 32100 Belluno

**L'annullamento del diniego di parità avvenuto con sentenza del Consiglio di Stato nel 2015 (sentenza 5211/2015, sub doc. 14 ric.), per difetto di istruttoria, non comportava né poteva comportare, in positivo, il riconoscimento della stessa fin dalla presentazione della domanda, stante l'effetto caducatorio proprio delle pronunce di annullamento del Giudice Amministrativo.** Va rilevato peraltro che nel corso del giudizio amministrativo non erano state pronunciate ordinanze cautelari che consentissero all'Istituto di operare in regime di parità fino all'esito del giudizio. Reputa il giudicante che il superamento degli esami non potesse dar adito all'acquisizione di un diploma neppure per effetto del provvedimento emesso in data 11.1.2016 dall'USR Campania in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, con il quale si stabiliva che "l'Istituto Professionale - settore Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità

Alberghiera - articolazioni: Enogastronomia, Servizi di sala e di vendita, denominato "Centro Studi Sannitico" ..... è riconosciuto, ai sensi della legge n. 62 del 10 marzo 2000, quale scuola paritaria di II

grado con decorrenza dall'a.s. 2012-2013" (doc. 13 ric.). Invero, il riconoscimento non poteva immutare la realtà dei fatti, ovvero che l'Istituto paritario negli anni precedenti aveva operato come un qualunque soggetto privato in assenza delle necessarie autorizzazioni, e in relazione ad esso l'Amministrazione non aveva potuto operare i controlli previsti dalla legge né autorizzare lo svolgimento degli esami di qualifica e l'ammissione ad essi di soggetti esterni (quale la ricorrente), situazione rispetto alla quale una sanatoria non era più possibile, fermo restando che dal provvedimento in questione non è dato evincere alcuna volontà di disporre una sanatoria ma solo di dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato. L'affidamento della ricorrente sulla valenza del diploma non può superare il difetto originario, di tale gravità, insito nello stesso. Ne consegue che la domanda svolta in via principale in ricorso debba essere rigettata, anche a proposito del computo del servizio svolto come di mero fatto e della mancata corresponsione delle retribuzioni fino alla scadenza del contratto risolto anticipatamente, conseguenze dirette dell'invalidità del titolo di accesso indicato in domanda su cui si basava il punteggio che ha permesso alla ricorrente di essere scelta per il conferimento delle supplenze assegnate. In relazione alla domanda subordinata, volta al mantenimento nelle graduatorie per i profili di Cu. e Collaboratore Sc. con il punteggio correlato al diploma di maturità indicato per l'inserimento nella graduatoria per il profilo di Assistente Amministrativo, deve ritenersi venuto meno l'interesse giuridico della ricorrente considerato che si tratta di graduatorie per il triennio scolastico 2017/2020, ormai cessate". (All 20).

**Sulla presunta violazione art. 3, 7, 10, 10 bis l. 241/90 – Violazione del DM 640 del 30 agosto 2017 art. 8.4; L'art 8.2 lett d) DM 640/17 e 97 cost.) – Elusione e/o violazione del giudicato e difetto di attribuzione**

Non si ritiene accoglibile neppure la doglianza di parte ricorrente inerente a un presunto, non supportato nei fatti, mancato coinvolgimento del Centro Studi Sannitico nell'accertamento di quanto dichiarato dal ricorrente, derivando da tale assunto una carenza di istruttoria da parte dell'amministrazione che ha adottato gli atti oggetto di impugnazione.

Come già rilevato in precedenza l'Istituto Comprensivo di Longarone si è fin da subito attivato, formulando una specifica richiesta al "Centro Studi Sannitico", al fine di confermare della veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato, invitando lo stesso istituto ad effettuare un controllo ed a rilasciare il relativo certificato (vedi all. 4).

Tant'è che il Centro Studi Sannitico ha dato riscontro del conseguimento del diploma di qualifica professionale triennale di "Operatore dei servizi di ristorazione del settore cucina" conseguito nell'anno scolastico 2012/2013 con voto 100/100 senza, tuttavia, fornire ulteriori riscontri (vedi All. 4).

Ciò posto, come già evidenziato, il Dirigente *pro tempore* dell'Istituto Comprensivo di Longarone, all'epoca datore di lavoro, non riuscendo a verificare la piena attendibilità del titolo, provvedeva, in data 3 aprile 2019, prot. 1880 (vedi All. 5), a verificare la veridicità della dichiarazione del dipendente, chiedendo conferma all'USR per la Campania e all'UAT di Benevento del conseguimento del titolo presso il Centro Studi indicato.



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**  
*Via S. Andrea, 1 - 32100 Belluno*

Da quanto sopra evidenziato si evince, al contrario di quanto sostenuto dall'avverso patrocinio, che una specifica istruttoria è stata eseguita e solo all'esito della stessa il Dirigente *pro tempore* dell'Istituto Comprensivo di Longarone ha dovuto procedere adottando la decisione oggetto d'impugnazione.

Ne consegue che, alla luce di quanto dimostrato *per tabulas*, le invocate violazioni delle disposizioni normative contenute nella L. 241/90, nel DM 640/17 e all'art. 97 della Costituzione, nonché di elusione e/o violazione del giudicato e difetto di attribuzione sono prive di fondamento.

**SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI REGOLARIZZAZIONE E DEL DOVERE DI SOCCORSO DI CUI ALL' ART. 6, COMMA 1, LETT. B), DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DELL'ART 8.3, 8.4 BANDO**

L'avverso patrocinio osserva che il provvedimento di depennamento oggetto di causa sarebbe illegittimo in quanto il ricorrente sarebbe in possesso anche di un altro titolo di studio rilevante al fine dell'accesso al profilo di collaboratore scolastico, ossia del diploma di ragioniere conseguito nell'a.s. 2015/2016, anch'esso dichiarato dal ricorrente nella domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto in oggetto, sebbene dichiarato quale titolo di accesso per il profilo di Assistente amministrativo e non per quello di collaboratore scolastico.

La Parte ricorrente asserisce, in sostanza, facendo implicito riferimento all'art. 2 del D.M. 640/2017 che pone, quale requisito di accesso per l'inserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia, profilo di collaboratore scolastico, tra l'altro, anche "qualsiasi diploma di maturità", che il possesso del sopra indicato diploma di ragioniere conseguito nell'a.s. 2015/2016 dichiarato in domanda dal ricorrente quale titolo di accesso al profilo di assistente amministrativo, dovrebbe consentire alla ricorrente di permanere nella graduatoria di istituto in questione, proprio per il profilo di collaboratore scolastico, in virtù di un non meglio identificato meccanismo di traslazione ad altra sede (*rectius*: altra qualifica professionale) – il profilo di collaboratore scolastico – di un requisito invece espressamente indicato dal ricorrente stesso come titolo di accesso dichiarato ad altri fini (ossia esclusivamente per il profilo di assistente amministrativo).

Orbene, sul punto va osservato con vigore che l'assunto avversario, con il proprio richiamo al criterio della valutazione del miglior titolo di studio tra quelli previsti per l'accesso, trova un'immediata ed evidente smentita alla luce della semplice mera lettura del testo del D.M. 640/2017 e delle istruzioni che in esso sono delineate.

Al riguardo, si evidenzia che tale decreto, in relazione alla materia di cui si viene specificamente discorrendo in queste righe, espressamente prevede, all'art. 2.4, che "*hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale richiesto*", così di fatto evidenziando che il titolo di studio dichiarato dall'istante in domanda debba essere valutato, al fine di considerarne la validità, solamente in relazione allo specifico singolo "profilo professionale richiesto" per il quale esso è stato indicato e, dunque, non, in generale, in relazione alla sua validità quale titolo per l'inserimento nelle graduatorie di istituto per qualsivoglia profilo professionale, ossia a prescindere dalla considerazione dello specifico perimetro – il profilo professionale richiesto – in cui esso è stato espressamente e formalmente dichiarato in domanda.

In sostanza, l'art. 2.4., ove interpretato correttamente, implica che possono essere iscritti nelle graduatorie di istituto, con riferimento ad ogni rispettivo specifico profilo professionale indicato in domanda, coloro che, per ciascuno specifico rispettivo profilo professionale ambito e indicato in domanda, abbiano dichiarato il possesso di





**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**  
 Via S. Andrea, 1 – 32100 Belluno

un titolo di studio che sia considerato valido in relazione allo specifico professionale in ordine al quale esso è stato indicato.

Tale articolo, invece, non vuole assolutamente significare, come invece erroneamente ipotizza controparte, che un titolo di studio, ovunque dichiarato nella domanda, ossia considerato indipendentemente dal profilo professionale per l'accesso al quale esso sia dichiarato, possa costituire valido titolo per l'inserimento in graduatoria in relazione ad ogni profilo professionale per il quale esso sia da ritenersi astrattamente valido e valutabile, anche laddove esso non sia stato specificamente indicato dall'istante come titolo di studio di accesso a quel determinato profilo professionale.

In altri termini ancora, l'art. 2.4 citato può essere interpretato correttamente solo nei seguenti termini: chi indichi, ad esempio, un titolo di studio ritenuto valido per l'accesso alle graduatorie in questione con riferimento esclusivo al profilo professionale di assistente amministrativo, non può pretendere che tale titolo di studio sia considerato e valutato anche al fine della sua eventuale iscrizione nelle medesime graduatorie per il diverso profilo di collaboratore scolastico, per il quale, in domanda, manca il riferimento ad esso.

E tutto ciò si noti, risponde appieno all'esigenza di prendere in rigorosa considerazione, al fine della formazione delle graduatorie di istituto per cui è causa, solamente tutto quanto è stato espressamente formulato dall'istante nella domanda in ordine ai titoli di studio dichiarati come valutabili per un certo profilo professionale e non per altri profili professionali, senza che possano residuare possibili ampliamenti, forieri tra l'altro, astrattamente, di disparità di trattamento nei confronti di altri istanti, magari più precisi nella formulazione della domanda, tali da estendere la validità del titolo di studio, dichiarato in relazione ad un determinato profilo professionale, anche ad altri profili professionali in cui tale titolo di studio non risulti dichiarato.

Il tutto, lo si nota *ad abundantiam*, risponde esattamente anche al principio sancito dall'art. 7.3 del D.M. 640/2017, secondo cui, infatti, “nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda”.

Ebbene, nel caso di specie risulta documentalmente che il ricorrente ha dichiarato, nella domanda per cui è causa, il possesso del diploma di maturità di ragioniere, conseguito nell'a.s. 2015/2016, solamente con esclusivo riferimento al profilo professionale di assistente amministrativo, e non con riferimento al profilo professionale di collaboratore scolastico (vedi All. 1).

Va da sé, pertanto, contro ogni tema di smentita, che tale diploma di maturità, vincolato come esso è stato, in domanda, per espressa volontà dell'istante odierna ricorrente, allo scopo di indicare all'Amministrazione un titolo di studio valido ai fini dell'inserimento in graduatoria per il solo profilo di Assistente amministrativo, non possa essere dall'Amministrazione preso in considerazione, alla luce dei principi sopra richiamati, per la valutazione della posizione del ricorrente in ordine al suo inserimento in graduatoria anche per il profilo di Collaboratore scolastico. Ne consegue, per tale via, che l'Amministrazione resistente, a propria volta vincolata, ai sensi dell'art. 7.3 del D.M. 640/2017, alle indicazioni fornite dal ricorrente nella domanda, non possa riferire il diploma di maturità di ragioniere conseguito nell'a.s. 2015/2016 dal ricorrente anche al profilo di collaboratore scolastico, di talché – non essendovi di fatto alcuno spazio per il soccorso istruttorio erroneamente suggerito da controparte – la ricorrente, trovatasi, per propria scelta, ad avere indicato, per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico, un titolo non valutabile (quello conseguito presso l'Istituto “Centro Studi sannitico”) di Durazzano (BN), è stata legittimamente depennato dalle graduatorie per cui è causa in relazione a tale profilo di collaboratore scolastico e cuoco.





**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**  
*Via S. Andrea, 1 - 32100 Belluno*

D'altronde, quanto si viene dicendo trova conferma, da un lato, alla luce delle note allegate al modello di domanda per cui è causa, e, dall'altro lato, alla luce dell'analisi della struttura anche grafica – ma indicativa della ratio ad essa sottesa – del modello di domanda stesso.

Sotto il primo profilo, infatti, la nota 11 del modello di domanda D1, inerente la compilazione della Sezione C della stessa, ossia la compilazione della domanda specificamente oggetto delle contestazioni costituenti materia del presente giudizio, espressamente prevede, con estrema chiarezza, a titolo di istruzioni per l'istante in ordine alle modalità di corretta compilazione dei relativi campi: “Barrare la/e casella/e relativa/e alla/e graduatoria/e di circolo e di istituto di interesse, indicando le rispettive modalità di accesso” (All. 21).

Non è chi non veda, sul punto, come il chiaro riferimento, ora riportato, alla necessità di indicare, per l'istante, le “rispettive” modalità di accesso, in relazione ovviamente ai vari profili professionali indicati nella Sezione C della domanda, implichi che, in tale domanda, per ogni peculiare profilo professionale ambito dall'istante, e solo per ciascuno di essi, debbano essere indicate – da parte dell'interessato – e prese in considerazione – da parte dell'Amministrazione, solamente i titoli di accesso specificamente e rispettivamente evidenziati e fatti valere dal compilatore della domanda, senza alcuna possibilità, dunque, di utilizzare in relazione ad un profilo professionale un titolo di accesso indicato solamente per un altro profilo professionale.

Sotto il secondo profilo, preme evidenziare che la stessa suddetta Sezione C della domanda da qua è strutturata graficamente secondo una chiara suddivisione in cui, accanto (meglio, sotto la relativa dicitura) al riferimento ad ogni singolo e specifico profilo professionale potenzialmente oggetto di domanda (Assistente amministrativo, Assistente tecnico, Cuoco, Guardarobiere, Infermiere, Addetto aziende agrarie, Collaboratore scolastico), è indicato il campo “Titolo di accesso”, da compilarsi da parte dell'interessato.

Ora, tale strutturazione grafica della domanda è chiaramente rispondente alla logica ispiratrice che si è fino ad ora esposta, ossia al principio per cui, al momento della compilazione della domanda, da parte dell'istante interessato, e al momento successivo della valutazione delle dichiarazioni ivi rese, da parte dell'Amministrazione, il parametro da adottare per una corretta lettura del contenuto della domanda medesima non può essere se non quello di prendere in esclusiva considerazione, per ogni profilo professionale indicato come ambito dall'istante, solo ed esclusivamente lo specifico titolo di accesso che dall'istante medesimo sia stato inserito come titolo da valutarsi in relazione a quello specifico profilo professionale.

Se, invero, si fosse ritenuto di non adottare, quale criterio per la valutazione della domanda, il criterio della necessaria assoluta corrispondenza tra profilo professionale richiesto e titolo di accesso correlativamente indicato dall'istante, ma si fosse invece ritenuto di potere utilizzare per la valutazione, per ogni profilo professionale indicato dall'istante, qualsiasi titolo di accesso indicato, ove sufficiente e idoneo, indipendentemente dalla sua pregressa intervenuta associazione, in domanda, ad uno specifico profilo professionale, il modello di domanda medesimo avrebbe dovuto essere strutturato, graficamente, in altro modo, ad esempio secondo una suddivisione in due campi, il primo destinato all'elencazione dei profili professionali ambiti, il secondo al complesso dei titoli di accesso fatti valere dall'istante.

Esemplificando ulteriormente, qualora si fosse ritenuto di operare secondo gli – erronei – rilievi effettuati oggi, sul punto, da controparte, la domanda avrebbe dovuto essere strutturata secondo uno schema, da compilarsi da parte dell'istante, esemplificativamente simile a quello ora sotto proposto:

**A. PROFILI PROFESSIONALI**





**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**  
*Via S. Andrea, 1 - 32100 Belluno*

- ☐ Assistente amministrativo
- ☐ Assistente tecnico
- ☐ Cuoco
- ☐ Guardarobiere
- ☐ Infermiere
- ☐ Addetto aziende agrarie
- ☐ Collaboratore scolastico

**B. TITOLI DI ACCESSO:**

- ☐ Titolo di accesso \_\_\_\_\_ conseguito nell'a.s. \_\_\_\_/\_\_\_\_  
Presso \_\_\_\_\_ votazione riportata \_\_\_\_\_
- ☐ Titolo di accesso \_\_\_\_\_ conseguito nell'a.s. \_\_\_\_/\_\_\_\_  
Presso \_\_\_\_\_ votazione riportata \_\_\_\_\_
- ☐ Titolo di accesso \_\_\_\_\_ conseguito nell'a.s. \_\_\_\_/\_\_\_\_  
Presso \_\_\_\_\_ votazione riportata \_\_\_\_\_
- ☐ Titolo di accesso \_\_\_\_\_ conseguito nell'a.s. \_\_\_\_/\_\_\_\_  
Presso \_\_\_\_\_ votazione riportata \_\_\_\_\_

Ma, invece, lo schema della domanda (si veda la domanda dell'odierno ricorrente stesso oggi prodotta) non corrisponde affatto a tale esempio, e, dunque, non può corrispondere alle avversarie pretese, in quanto esso è, invece, strutturato secondo il seguente schema, chiaramente corrispondente al principio dell'esclusiva, necessaria e piena corrispondenza tra profilo professionale ambito e relativo titolo di accesso indicato in relazione unica ed esclusiva ad esso, e solo ad esso:

☐ **ASSISTENTE AMMINISTRATIVO**

Titolo di accesso \_\_\_\_\_ conseguito nell'a.s. \_\_\_\_/\_\_\_\_  
Presso \_\_\_\_\_ votazione riportata \_\_\_\_\_

☐ **ASSISTENTE TECNICO**

Titolo di accesso \_\_\_\_\_ conseguito nell'a.s. \_\_\_\_/\_\_\_\_  
Presso \_\_\_\_\_ votazione riportata \_\_\_\_\_

☐ **CUOCO**

Titolo di accesso \_\_\_\_\_ conseguito nell'a.s. \_\_\_\_/\_\_\_\_  
Presso \_\_\_\_\_ votazione riportata \_\_\_\_\_

☐ **GUARDAROBIERE**





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**  
Via S. Andrea, 1 - 32100 Belluno

Titolo di accesso \_\_\_\_\_ conseguito nell'a.s. \_\_\_\_/\_\_\_\_  
Presso \_\_\_\_\_ votazione riportata \_\_\_\_\_

☐ INFERMIERE

Titolo di accesso \_\_\_\_\_ conseguito nell'a.s. \_\_\_\_/\_\_\_\_  
Presso \_\_\_\_\_ votazione riportata \_\_\_\_\_

☐ ADDETTO AZIENDE AGRARIE

Titolo di accesso \_\_\_\_\_ conseguito nell'a.s. \_\_\_\_/\_\_\_\_  
Presso \_\_\_\_\_ votazione riportata \_\_\_\_\_

☐ COLLABORATORE SCOLASTICO

Titolo di accesso \_\_\_\_\_ conseguito nell'a.s. \_\_\_\_/\_\_\_\_  
Presso \_\_\_\_\_ votazione riportata \_\_\_\_\_

Appare in ogni caso utile ed opportuno rilevare, inoltre, che, anche volendo per ipotesi attuare il meccanismo del soccorso istruttorio astrattamente asserito come praticabile da controparte, se ne ricaverebbe, nel caso di specie, una situazione in cui la ricorrente, in virtù dell'impiego, anche per la qualifica professionale di Collaboratore scolastico, del titolo di studio indicato in domanda per l'accesso all'altro profilo di Assistente amministrativo, ossia del diploma di maturità di ragioniere conseguito dal ricorrente nell'a.s. 2015/16 si sarebbe posizionato, in graduatoria, per il profilo di Collaboratore scolastico, in ragione del correlativo punteggio connesso a tale diploma di maturità e alla corrispondente votazione, in una posizione peggiore rispetto a quella – altrettanto – ottenuta tramite il punteggio derivante dalla dichiarazione del conseguimento del titolo di studio per cui è causa (Istituto "Centro Studi Sannitico"), e, per tale via, non avrebbe comunque avuto diritto al conseguimento delle supplenze già altrettanto ottenute, le quali, in effetti, non avrebbero potuto, comunque, avere luogo, ed essere conseguite dal Sig. Zevi Mario.

Stanti tali rilievi, da ritenersi in base ai documenti prodotti incontrovertibili, non può che prendersi atto, quale necessaria conseguenza, del fatto che il riferimento, operato da controparte, all'asserito principio del soccorso istruttorio, anche sotto l'angolo visuale ora analizzato appare erroneo, oltre che, per l'appunto, inutiliter invocato, dal momento che, anche in caso di un suo ipotetico impiego, il ricorrente non avrebbe comunque conseguito un punteggio e un correlativo posizionamento in graduatoria tali da consentirle di ottenere le supplenze di cui trattasi. Si aggiunga, poi, che controparte, a ciò onerata, non fornisce comunque, in atti, alcuna prova o dimostrazione, dell'eventuale vantaggio che deriverebbe al ricorrente dall'impiego del soccorso istruttorio in analisi, limitandosi di fatto solamente a lanciare una sorta di provocazione giuridica che, per ciò solo, oltre che smentita dai fatti ora dimostrati, si appalesa, per la propria sterilità probatoria ed argomentativa, di per sé in ogni caso non accoglibile.

In proposito, il giudice adito si è recentemente pronunciato su identica fattispecie con sentenza n. 31/2021, RG 62/2020, nella quale ha stabilito che "... Risulta infondata la domanda di accertamento della validità del diploma di maturità, quale titolo di studio già dichiarato nella domanda del 2017 per il solo profilo di assistente amministrativo; infatti l'Amministrazione non ha il potere di modificare la domanda presentata per l'inserimento in graduatoria, attribuendo titoli non indicati nella specifica domanda, né ancorché indicati in altra domanda relativa ad altro profilo professionale; nel caso di specie l'Amministrazione non può tener conto del diploma di maturità dichiarato dalla ricorrente nella diversa domanda relativa al profilo di assistente amministrativo



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**  
Via S. Andrea, 1 - 32100 Belluno

**e non indicato nella domanda relativa al profilo di collaboratore amministrativo, come previsto, tra l'altro, espressamente dall'art. 7.3 del D.M. 640/2017, il quale dispone: "nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda" (All. 22).**

Con riserva di ogni altra deduzione ed eccezione, sul punto, nonché anche con riguardo ai paventati danni, in ogni caso solo asseriti e non dimostrati, si ritiene dunque di aver dimostrato, per tutte le ragioni sopra esposte, la radicale infondatezza delle pretese avversarie e del ricorso proposto.

\*\*\*

Per tutti i motivi sopra spiegati, le resistenti Amministrazioni, come sopra rappresentate e difese, rigettano ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, concludono affinché l'Ill.mo Giudice adito voglia accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

**In via preliminare di rito:**

-disporre l'integrazione del contraddittorio.

**Nel merito in via principale:**

- rigettare il ricorso ex art.414 c.p.c., in quanto infondato per tutti i motivi sopra esposti;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, emettere condanna generica con ordine all'Amministrazione stessa di procedere alla determinazione delle relative differenze retributive, nonché l'applicazione del divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria;
- con vittoria di spese di giudizio, da liquidarsi a norma dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse.

**In via istruttoria:**

- si impugna tutto quanto prodotto, depositato e richiesto ex adverso, ovvero l'interpretazione data ai documenti dell'Amministrazione resistente da controparte, con riserva, in via subordinata, di eventualmente reperire e produrre altra documentazione dovesse essere richiesta dall'On.le Giudice adito secondo quanto esposto nella parte narrativa del presente atto, e si producono in copia i seguenti documenti:

All\_1 171024 ZV domanda di inserimento nelle graduatorie di III fascia ATA aa.ss. 2017\_2021;

All\_2 180924 ZV IC LN Contratto di lavoro stipulato;

All\_3 Nota UAT Belluno\_ 4718.26-11-2018;

All\_4 181129 ZV IC LN vs CSannitico richiesta accertamento diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione del sett. Cuc;

All\_5 190403 ZV IC LN vs USRC e UST BN Zevi Richiesta Ufficio Scolastico Regionale Campania;

All\_6 190410 ZV USP BN vs IC LN Accertamento validit... titoli\_Centro Studi Sannitico;

All\_7 200212 USRC vs USRV e UST TV nota su scuole paritarie;

All\_8\_a comunicazione mail UAT BL 14-2-2020;

All\_8\_b nota USR;





*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto*  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**  
*Via S. Andrea, 1 - 32100 Belluno*

All\_9 190620 ZV vs IC LN documentazione consegnata da Zevi;

All\_10 individuazione IC Trichiana;

All\_11 contratto IC Trichiana;

All\_12 200401 ZV IC LN Zevi Decreto depennamento;

All\_13 risoluzione rapporto di lavoro IC Trichiana;

All\_14 Decreto n. 824.28-02-2022 DECADENZA IC BL 1;

All\_15 Decreto depennamento ZEVI\_signed 28-02-2022;

All\_16\_ Trib\_BL Ordinanza rigetto del reclamo RG 1076-2020\_6219279s;

All\_17 Ordinanza MIUR 90\_01;

All\_18 Nota MIUR 254\_13;

All\_19 Tribunale Venezia sez. lav., 16-02-2022, n. 108;

All\_20 Tribunale Venezia sez. lav., 05-04-2022, n. 241;

All\_21\_Nota\_11\_modelloD1\_ATA\_anno2017;

All\_22\_Narducci Francesca\_Sentenza\_31\_2021\_ Trib. BL

Ai sensi della normativa vigente in materia di contributo unificato, si dichiara che nulla è dovuto, non modificandosi domande già proposte e non presentandosi domanda riconvenzionale o chiamata in causa di terzo.

*Salvis Iuribus*

Belluno, 20 maggio 2022

Il funzionario incaricato  
Enrico Montagner

Il dirigente  
Massimiliano Salvador







**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**  
 Via S. Andrea, 1 - 32100 Belluno

R.G.L. n. 38/2022

Ill.mo Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Travia

Udienza di trattazione scritta del procedimento entro il 31/05/2022

**TRIBUNALE DI BELLUNO**

**- SEZIONE DEL LAVORO -**

Nella causa in epigrafe promossa da **ZEVI MARIO (C.F.: ZVEMRA96A17B963Y)** rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianluca Corriere e Giuseppe Tescione, con atto di riammissione per difetto di giurisdizione n. 1152/2021 (R.G.N. 767/2020) emessa dal T.A.R. Veneto

(Ricorrente)

**CONTRO**

**il Ministero dell'Istruzione** (C.F.: 80185250588), nella persona del Ministro pro-tempore;

e

**l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto** (C.F.: 80015150271), nella persona del legale rappresentante p.t.

**l'Ufficio Scolastico Territoriale di Belluno** (C.F.: 80004910255), nella persona del legale rappresentante p.t.

(Resistenti)

**OGGETTO: deduzioni da formulare a verbale contenente istanze e conclusioni**

In rappresentanza delle Amministrazioni resistenti, il dott. Massimiliano Salvador e il dott. Enrico Montagner, come da delega allegata all'atto di costituzione, contestano tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, in quanto infondato in fatto e in diritto, riportandosi agli scritti difensivi precedentemente depositati e, nello specifico, deducono quanto segue.

**In via preliminare di rito- INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.** L'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe comportare lo scavalcamento da parte dell'istante (nelle graduatorie- profilo collaboratore scolastico (CS) di III fascia d'Istituto per personale ATA- Scuole della prov. di Belluno) di altri aspiranti alle supplenze, i quali hanno presentato domanda e sono stati iscritti nelle predette graduatorie, per cui si chiede all'Ill.mo Giudice adito di disporre la notifica ai controinteressati a mezzo pubblicazione del ricorso sul sito MIUR o nelle modalità ritenute più opportune.

**IN DIRITTO**

**IN MERITO AL MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA PARITA' SCOLASTICA IN FAVORE DEL "CENTRO STUDI SANNITICO"**

Innanzitutto, si precisa che **il ricorrente non ha mai esibito il presunto titolo acquisito avente valore legale riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione.** È infatti onere dei candidati, se richiesto, dimostrare il possesso del titolo, che il ricorrente avrebbe dunque ben potuto esibire in diversi momenti, sia all'Istituto Scolastico che ha emesso il decreto di annullamento della convalida positiva dei dati dichiarati in domanda, sia, a maggior ragione, allegandoli al presente ricorso. **Il ricorrente, tuttora, non ha prodotto il diploma in originale.**

1

**C.F. 80015150271 – CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE 9L2WQN**  
**Telefono 0437 26941**  
**Pec: [uspbl@postacert.istruzione.it](mailto:uspbl@postacert.istruzione.it) – e-mail [usp.bl@istruzione.it](mailto:usp.bl@istruzione.it)**





**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**

Via S. Andrea, 1 – 32100 Belluno

In aggiunta, a prescindere dall'inesistenza fisica del diploma di qualifica in originale, **in ogni caso, tali diplomi sarebbero da considerarsi inesistenti o comunque invalidi a livello giuridico per i seguenti motivi.**

**I. Con nota prot. 22800/19 l'USR Campania ha comunicato all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto quanto segue:**

*“(...) In ogni caso, stante il fatto che l'Istituto è stato riconosciuto paritario retroattivamente, con decorrenza dall'a.s. 2012/13 e sulla base degli atti disponibili presso questo Ufficio, **l'ente gestore non risulta destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale, né ad essa si fa cenno nei provvedimenti giurisdizionali che hanno dato luogo al riconoscimento della parità ex post.** Si specifica, altresì, che prima della decisione di merito, il TAR Campania non aveva disposto alcuna sospensiva dei provvedimenti di diniego della parità scolastica impugnati, per cui la scuola in parola – se effettivamente funzionante – aveva operato in regime meramente privato, fino al riconoscimento della parità operato da questo Ufficio, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato citata. **Presso gli Uffici di questa Direzione non sono depositati i registri degli esami di qualifica** e si rammenta che l'ente gestore della scuola paritaria che ha rilasciato il diploma di qualifica e la persona che ne dichiara il conseguimento sono responsabili civilmente e penalmente di quanto dichiarato.”*

**II. A propria volta, l'Ufficio per l'Ambito Territoriale di Benevento, con nota prot. 5734/2019, ha comunicato che:** “...oltre a rinviare integralmente, per quanto attiene all'autorizzazione dell'Istituto indicato in oggetto a svolgere gli esami di qualifica professionale nell'a.s. 2012/13, a quanto comunicato dall'Ufficio IV di questo Ufficio Scolastico Regionale con nota prot. n. 22800 del 28 ottobre 2019, si precisa che in possesso di questo Ufficio non risultano atti idonei ad accertare lo svolgimento da parte del citato Centro degli esami di qualifica professionale nell'a.s. 2012/2013.”.

**Ed allora, in ogni caso, il diploma di qualifica in originale (laddove esistente sul piano documentale) sarebbe da considerare comunque invalido sul piano giuridico.**

Infatti, come confermato dalle note dell'USR Campania e dell'UAT di Benevento anzidette, **tale titolo non può essere considerato valido, in quanto il Centro Studi Sannitico di Durazzano non aveva, come sopra riportato, “alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale”. Il riconoscimento della parità, avvenuto solo in conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 5211/2015 (resa all'esito del procedimento n. 8428.2014 R.G.) – e non in quanto l'Amm.ne avesse, di per sé, considerato che l'Istituto soddisfacesse i requisiti di organizzazione ed affidabilità per la concessione della stessa – non comportava (nulla dicendo, del resto, sul punto la sentenza del Supremo Consesso), **l'autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale.** L'UAT di Benevento ha poi confermato, in aggiunta a quanto precisato dall'USR Campania, che **non risulta allo stesso (o presso lo stesso) alcuna documentazione atta a dimostrare l'avvenuto svolgimento degli esami per l'anno scolastico 2012/2013.****

**In ogni caso, deve ritenersi preminente (e completamente assorbente rispetto a ogni altra questione) il fatto stesso della mancata autorizzazione allo svolgimento degli esami: fatto che porta, senza possibile dubbio, all'invalidità del titolo richiesto dall'art. 2 del DM 640/17 e alla sua inidoneità a costituire requisito per l'inserimento in graduatoria.**

Va da sé, pertanto, che **secondo il M.I.U.R. ogni attività compiuta dal Centro Studi Sannitico nell'anno scolastico 2012/2013, benché riportata in registri e documenti che il ricorrente ha prodotto in copia con il ricorso, deve ritenersi attività svolta illecitamente ed illegittimamente da un privato non autorizzato a svolgere una funzione statale riconosciuta nel sistema nazionale dell'istruzione.**

**III. La mancanza di un titolo, o comunque di un titolo valido, e la dichiarazione non veritiera all'interno della domanda di inserimento** (nel relativo modello, si rammenta, era ben specificato che i dati riportati “assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 (del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445); vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l'aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità”), **comportano entrambe, ai sensi dell'art. 8.2, la nullità della domanda.**





**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**

Via S. Andrea, 1 – 32100 Belluno

**Ne consegue**, senza che ciò implichi alcun tipo di discrezionalità da parte della Amministrazione dell'Istruzione, come si configuri in chiave di atto meramente consequenziale, per di più **DOVUTO**, il depennamento dell'interessato dalla graduatoria.

In altre parole, ai fini del depennamento impugnato, rileva – oggettivamente – la mancanza di titolo idoneo avente valore legale per l'accesso alle graduatorie d'Istituto di III fascia ATA, di cui l'Amministrazione scolastica resistente è venuta a conoscenza in occasione dei suddetti accertamenti ex artt. 7 e seguenti del D.M. n. 640/17.

**Infatti, vi è la mancanza del requisito di cui all'art.2, co. 5, del DM n.640/17, non potendo essere ritenuto valido il titolo di studio dichiarato per l'accesso alla graduatoria d'Istituto III fascia (profilo collaboratore scolastico – cuoco), proprio perché** – al di là della mendacità delle dichiarazioni rese in domanda ex art.8, co. 4 DM 640/17 e DPR n.445/2000 (per le quali è in corso autonomo e distinto procedimento disciplinare) –, **il titolo anzidetto non risulta effettivamente e legittimamente emesso, né legittimamente conseguito.**

L'ente gestore è stato riconosciuto paritario *ex post* rispetto all'a.s. 2012/2013. Non solo: nessuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica tri-ennale risulta dal riconoscimento della parità o dai provvedimenti giurisdizionali. Pare all'Amm.ne dell'Istruzione che il riconoscimento della parità dall'a.s. 2012/2013 possa ascrivarsi esclusivamente a corsi in partenza nell'a.s. indicato: i quali, stante il riconoscimento della qualifica di Istituto paritario, devono ritenersi conformi alla normativa. **Non si verificherebbe, però, la stessa circostanza per i corsi in conclusione nell'a.s. 2012/2013 e per gli esami di qualifica (per i quali, tra l'altro, non ci sarebbe esplicita e formale autorizzazione).** In tal senso si è espresso anche l'USR Campania che ha concesso la parità.

Né il Sig. Zevi ha MAI prodotto nulla né ha chiesto chiarimenti o delucidazioni, sebbene raggiunto da apposita richiesta.

Il riconoscimento della parità dall'a.s. 2012/2013, in assenza di autorizzazione allo svolgimento di esami per quell'anno, fa sì che il titolo rilasciato dal Centro non possa essere ritenuto idoneo per l'accesso al profilo: il che ha determinato il doveroso depennamento dell'interessato dalle graduatorie.

## **B) DELLA PRESUNTA VIOLAZIONE DEL DM 640 DEL 30/06/2017 ART. 8.4**

Non vi è nemmeno la violazione o falsa applicazione dell'art. 8.4 del DM 640/17 in merito al valore legale attribuito ad un certificato rilasciato da un'autorità scolastica nell'esercizio di una funzione pubblica inteso come atto di fede privilegiata poiché come sopra osservato, dalla documentazione acquisita, **nonché alla luce della recentissima giurisprudenza oggi prodotta e richiamata, emerge che il predetto diploma non possa dirsi legittimamente conseguito, in quanto, allo stato, neanche nell'odierno giudizio, vi è prova del titolo in originale del diploma de quo.**

Inoltre, in riferimento all'art. 2700 c.c. sull'ipotesi di mancata querela di falso da parte delle Amministrazioni resistenti si riporta quanto affermato, in analoga fattispecie, dal Tribunale di Belluno sez. Civile, nell'Ordinanza di rigetto del reclamo RG 1076/2020 del 30/12/2020 che si pronuncia nel seguente modo:

**“(…) Non vi è alcuna ragionevole affidabilità in ordine alla provenienza ed effettiva corrispondenza al vero degli atti allegati dall'odierno reclamante in copia conforme e non è conseguentemente accoglibile la tesi della parte reclamante, secondo la quale tali documenti dovrebbero considerarsi fidefacenti sino alla presentazione di querela di falso, perché non è qui in discussione la veridicità dell'attestazione di conformità, quanto piuttosto l'attendibilità dei documenti sottostanti, in merito ai quali risulta che la vicenda sia stata denunciata alla**





**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**  
 Via S. Andrea, 1 - 32100 Belluno

competente Procura della Repubblica per gli accertamenti di competenza (mediante trasmissione della relazione ispettiva: cfr. all. 23 citato, pag.2).” (All. 16)

Inoltre, l'avverso patrocinio lamenta che si dovrebbe considerare l'esistenza della buona fede e il legittimo affidamento nella validità del titolo, derivante dal decreto di parità e dai provvedimenti giurisdizionali più volte menzionati.

Ciò non può dirsi nel caso *de quo*. Infatti, a tal proposito, nonostante l'USR della Campania abbia disposto la parità del Centro Studi Sannitico in seguito alla sentenza n. 5211/2015 emessa dal Consiglio di Stato, che ha annullato i provvedimenti impugnati davanti al TAR, è stato precisato dallo stesso USR con la nota **prot. 22800/19** che **“... stante il fatto che l'istituto è stato riconosciuto paritario retroattivamente, con decorrenza dall'a.s. 2012/13 e sulla base degli atti disponibili presso questo Ufficio, l'ente gestore non risulta destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale, né ad essa si fa cenno nei provvedimenti giurisdizionali che hanno dato luogo al riconoscimento della parità ex post.”**

In aggiunta, la stessa nota ha evidenziato che **“... prima della decisione di merito, il TAR Campania non aveva disposto alcuna sospensiva dei provvedimenti di diniego della parità scolastica impugnati, per cui la scuola in parola – se effettivamente funzionante – aveva operato in regime meramente privato, fino al riconoscimento della parità operato da questo Ufficio, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato citata.”**

Ciò posto, il legittimo affidamento a più riprese evocato da controparte nel ricorso proposto, che sarebbe stato ingenerato dai comportamenti e dagli atti emessi dalle Amministrazioni in epigrafe, non può dirsi concreto e reale in quanto non poteva derivare da rassicurazioni precise e, soprattutto, incondizionate dato che la sequela di atti e fatti come sopra riportati non depone a favore della validità del titolo conseguito dal ricorrente sebbene sia stata riconosciuta ex post la parità scolastica.

Infine, affinché l'affidamento possa essere tutelato, è necessario che questo si sia consolidato nel tempo, ovvero che l'utilità sia stata conservata per un orizzonte temporale talmente lungo da convincere il beneficiario della sua stabilità. Anche in questo caso, la situazione generata dalle circostanze e dai fatti sopra elencati, non si può affermare che abbia avuto una durata tale da convincere il ricorrente di un possibile e probabile esito definitivo.

### **C) SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 71 DPR 445/00 E L. 241/90 ARTT. 8 E 21 NONIES CO 1.**

In merito alla eccepita violazione degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, corre l'obbligo evidenziare che la mancata comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'automatica illegittimità del provvedimento finale in quanto la previsione di cui all'art. 7, Legge n. 241 del 1990 deve essere interpretata alla luce del successivo art. 21-octies, comma 2, il quale dispone che **“non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”**. (Cons. Stato, sez. V, 10 giugno 2019, n. 3882; sez. II, 17 giugno 2019, n. 4089) - (Consiglio di Stato sez. IV, 13/02/2020, n.1144).

Inoltre, si rileva che nell'odierna causa si verte, quantomeno in relazione all'aspetto dell'impugnazione degli atti (depennamento e risoluzione) considerati illegittimi dal ricorrente, in tema di rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, rispetto al quale la PA agisce con i poteri del datore di lavoro e pone in essere atti di gestione del rapporto di lavoro, e non già provvedimenti amministrativi.







**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**  
 Via S. Andrea, 1 – 32100 Belluno

Ma anche a voler considerare applicabili i principi generali dell'azione amministrativa, gli invocati vizi si palesano insussistenti, in quanto l'Amministrazione scolastica, in applicazione del generale principio di autotutela, ha doverosamente disposto la decadenza dalle graduatorie della ricorrente a fronte della non valutabilità del titolo di accesso dichiarato in domanda di cui si è detto.

È palese inoltre **l'interesse pubblico contrapposto e prevalente**, consistente nell'interesse di tutti gli altri aspiranti alle supplenze (inseriti in graduatoria di III fascia –ATA della provincia di Belluno- profili collaboratore scolastico e assistente amministrativo) a non essere illegittimamente scavalcati dal ricorrente in seguito ad erroneo riconoscimento del punteggio in relazione alla valutazione dei titoli di servizio auto dichiarati in domanda, punteggio che poi si sarebbe riflettuto anche sulle future graduatorie.

Per quanto concerne, invece, le doglianze espresse da parte ricorrente in merito alla carenza di motivazione che sarebbe stata riscontrata nel decreto di risoluzione del rapporto di lavoro, esse devono considerarsi prive di fondamento per i seguenti motivi.

La Legge n. 241/90, all'art. 3, comma 1, stabilisce che *“ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato”*. Ebbene, sul punto, il TAR della Campania, con sentenza n. 1832 de 18.05.2020, ha recentemente evidenziato che la motivazione del provvedimento amministrativo serve **a consentire al destinatario del provvedimento stesso di ricostruire l'iter logico-giuridico, in virtù del quale l'Amministrazione è pervenuta all'adozione di tale atto, nonché le ragioni ad esso sottese**.

L'atto emesso dall'I.C. di Trichiana richiama, in premessa, il decreto di esclusione dalle graduatorie di terza fascia ATA prodotto dall'I.C. di Longarone e, altresì, evidenzia che il contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato dal ricorrente a pag. 2 così recita *“Riguardo alla documentazione di rito occorrente per la costituzione del rapporto di lavoro e a corredo del presente contratto, si rammenta che la mancata presentazione, così come la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione – comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento – comportano l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445 del 2000”*. Una attenta lettura del suddetto disposto consente, senza dubbio alcuno, d'individuare le norme a cui l'Amministrazione si è richiamata e, conseguentemente, l'iter logico-giuridico che ne deriva dalla loro applicazione.

Ne consegue che, le doglianze espresse sul punto da controparte si dimostrano erronee in quanto il contenuto dell'atto prodotto ha definito chiaramente i termini per i quali è stato risolto anticipatamente il contratto di lavoro stipulato dal sig. Zevi con l'I.C. di Trichiana.

**SULLA PRESUNTA ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI DEPENNAMENTO DALLE GRADUATORIE DI 3<sup>a</sup> FASCIA PER IL PROFILO DI PER IL PROFILO DI CUOCO (CO) E DI CONTESTUALE RETTIFICA PER COLLABORATORE SCOLASTICO (CS)**

In particolare, **“Dell'efficacia retroattiva del decreto di parità prot. AOODRCA 360 dell'11 gennaio 2016 in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5211/2015 del 16.11.15; violazione art. 2.3 del DM 83/2008.”**

Invero, il riconoscimento della parità, **avvenuto *ex post* rispetto all'a.s. 2012/2013 e solo in forza di sentenza del Consiglio di Stato**, e non in quanto l'Amministrazione avesse, di per sé, considerato che l'Istituto soddisfacesse i requisiti di organizzazione ed affidabilità per la concessione della stessa, non comportava infatti, non dicendo per altro nulla la sentenza sul punto, l'autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale. L'UAT di Benevento ha poi confermato, in aggiunta a quanto precisato dall'USR Campania, **che non risulta allo**







**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**  
 Via S. Andrea, 1 – 32100 Belluno

stesso o presso lo stesso alcuna documentazione atta a dimostrare l'avvenuto svolgimento degli esami per l'a.s. 2012/2013.

In ogni caso, deve ritenersi preminente e completamente assorbente rispetto a ogni altra questione il fatto stesso **della mancata autorizzazione allo svolgimento degli esami**, fatto che porta, senza alcun dubbio, all'invalidità del titolo richiesto dall'art. 2 del DM 640/17 e alla sua inidoneità a costituire requisito per l'inserimento in graduatoria.

In aggiunta, *ad abundantiam*, va evidenziato che **le Scuole Paritarie, come da normativa di riferimento (L. n. 62 del 10/3/2000 e D.M. n. 267 del 29/11/2000 sul procedimento di riconoscimento della parità e DM n.83 del 10/10/2018 sul funzionamento delle scuole paritarie), devono rispettare le disposizioni in materia di esami di stato per rilasciare titoli aventi valore legale al pari di quelli delle scuole statali.**

Inoltre, qualora l'interessato avesse svolto l'esame da candidato esterno, occorre verificare il rispetto delle prescrizioni di cui agli art. 27, co.11, e art. 28 dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 90/2001 richiamata dalla nota AOODPIT/254/U del 31/01/2013 (All. 17 e 18).

In tal senso si è espresso il Tribunale di Venezia, Sez. Lavoro, con sentenze n. 108 del 16/02/2022 (All. 19) e n. 241 del 5/04/2022. In quest'ultimo provvedimento giurisdizionale il giudice di prime cure evidenzia che "(...) *La pretesa svolta va rigettata in quanto, nell'interpretare il riconoscimento della parità come effettuato dall' USR Campania con provvedimento 11.1.2016 laddove sub art 2 parte finale ne prevede la "decorrenza dall' a.s. 2012/2013", va escluso che ciò comporti l'automatica validazione degli esami di qualifica medio tempore effettuati.*

E infatti:

- *tale conseguenza non trova derivazione diretta dalla sentenza del CdS 5211/2015, che nulla dice in merito e annulla il diniego della parità, non già sulla base del riscontro positivo dei presupposti per il riconoscimento, bensì su una mera carenza istruttoria;*

- *si tratta dunque di sistema fondato sul costante monitoraggio dell' Amministrazione, tant' è che il riconoscimento non retroagisce al momento della domanda, bensì decorre dal momento in cui viene concesso (anno in corso) e l' USR in caso di riscontro di irregolarità non sanate o non sanabili può provvedere alla revoca della parità, dunque all' evidenza incompatibile con l' invocata validazione delle attività medio tempore compiuta quale effetto automatico della parità riconosciuta, come nel caso di specie, ora per allora all' esito di pronuncia giurisdizionale, anzi addirittura quale effetto automatico non già di una parità positivamente riconosciuta, bensì di un annullamento di diniego per carenza di adeguata istruttoria;*

- *ed in effetti, atteso il riconoscimento della parità solo per effetto di sentenza del Consiglio di Stato, è giocoforza totalmente mancato nelle more il necessario controllo pubblico sul soddisfacimento dei requisiti di organizzazione ed affidabilità per la fruizione della parità;*

- *negli stessi termini Tar Veneto 391/2020, secondo cui il rilascio di un titolo di studio, che è un certificato emesso da un'autorità scolastica che ne abbia titolo, costituisce esercizio di funzioni amministrative ed è ancorato ai presupposti di fatto e giuridici presenti al momento della adozione dei singoli atti. per cui, assente la parità nell'anno scolastico di svolgimento dell'esame (2012/2013) il titolo di studio deve intendersi conseguito da un Istituto privato non paritario e allo stesso non può essere riconosciuto valore legale."*

Sulla presunta violazione art. 3, 7, 10, 10 bis l. 241/90 – Violazione del DM 640 del 30 agosto 2017 art. 8.4; L'art 8.2 lett d) DM 640/17 e 97 cost.) – Elusione e/o violazione del giudicato e difetto di attribuzione





**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**  
 Via S. Andrea, 1 – 32100 Belluno

L'Istituto Comprensivo di Longarone si è fin da subito attivato, formulando una specifica richiesta al "Centro Studi Sannitico", al fine di confermare della veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato, invitando lo stesso istituto ad effettuare un controllo ed a rilasciare il relativo certificato (vedi all. 4).

Il Dirigente *pro tempore* dell'Istituto Comprensivo di Longarone, all'epoca datore di lavoro, non riuscendo a verificare la piena attendibilità del titolo, provvedeva, in data 3 aprile 2019, prot. 1880 (vedi All. 5), a verificare la veridicità della dichiarazione del dipendente, chiedendo conferma all'USR per la Campania e all'UAT di Benevento del conseguimento del titolo presso il Centro Studi indicato.

Da quanto sopra evidenziato si evince, al contrario di quanto sostenuto dall'avverso patrocinio, che una specifica istruttoria è stata eseguita e solo all'esito della stessa il Dirigente *pro tempore* dell'Istituto Comprensivo di Longarone ha dovuto procedere adottando la decisione oggetto d'impugnazione. Ne consegue che, alla luce di quanto dimostrato *per tabulas*, le invocate violazioni delle disposizioni normative contenute nella L. 241/90, nel DM 640/17 e all'art. 97 della Costituzione, nonché di elusione e/o violazione del giudicato e difetto di attribuzione sono prive di fondamento.

**SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI REGOLARIZZAZIONE E DEL DOVERE DI SOCCORSO DI CUI ALL' ART. 6, COMMA 1, LETT. B), DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DELL'ART 8.3, 8.4 BANDO**

La Parte ricorrente asserisce che il possesso del diploma di ragioniere conseguito nell'a.s. 2015/2016 dichiarato in domanda dal ricorrente quale titolo di accesso al profilo di assistente amministrativo, dovrebbe consentire alla ricorrente di permanere nella graduatoria di istituto in questione, proprio per il profilo di collaboratore scolastico, in virtù di un non meglio identificato meccanismo di traslazione ad altra sede (*rectius*: altra qualifica professionale) – il profilo di collaboratore scolastico – di un requisito invece espressamente indicato dal ricorrente stesso come titolo di accesso dichiarato ad altri fini (ossia esclusivamente per il profilo di assistente amministrativo).

In proposito, codesto Giudice adito si è recentemente pronunciato su identica fattispecie con sentenza n. 31/2021, RG 62/2020, nella quale ha stabilito che “... *Risulta infondata la domanda di accertamento della validità del diploma di maturità, quale titolo di studio già dichiarato nella domanda del 2017 per il solo profilo di assistente amministrativo; infatti l'Amministrazione non ha il potere di modificare la domanda presentata per l'inserimento in graduatoria, attribuendo titoli non indicati nella specifica domanda, 10 ancorché indicati in altra domanda relativa ad altro profilo professionale; nel caso di specie l'Amministrazione non può tener conto del diploma di maturità dichiarato dalla ricorrente nella diversa domanda relativa al profilo di assistente amministrativo e non indicato nella domanda relativa al profilo di collaboratore amministrativo, come previsto, tra l'altro, espressamente dall'art. 7.3 del D.M. 640/2017, il quale dispone: “nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda”* (All. 22).

Con riserva di ogni altra deduzione ed eccezione, sul punto, nonché anche con riguardo ai paventati danni, in ogni caso solo asseriti e non dimostrati, si ritiene dunque di aver dimostrato, per tutte le ragioni sopra esposte, la radicale infondatezza delle pretese avversarie e del ricorso proposto.

\*\*\*

Per tutti i motivi sopra spiegati, le resistenti Amministrazioni, come sopra rappresentate e difese, rigettano ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, concludono affinché l'Ill.mo Giudice adito voglia accogliere le seguenti

**CONCLUSIONI**





**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**  
 Via S. Andrea, 1 – 32100 Belluno

**In via preliminare di rito:**

-disporre l'integrazione del contraddittorio.

**Nel merito in via principale:**

- rigettare il ricorso ex art.414 c.p.c., in quanto infondato per tutti i motivi sopra esposti;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, emettere condanna generica con ordine all'Amministrazione stessa di procedere alla determinazione delle relative differenze retributive, nonché l'applicazione del divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria;
- con vittoria di spese di giudizio, da liquidarsi a norma dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse.

**In via istruttoria:**

- si impugna tutto quanto prodotto, depositato e richiesto ex adverso, ovvero l'interpretazione data ai documenti dell'Amministrazione resistente da controparte, con riserva, in via subordinata, di eventualmente reperire e produrre altra documentazione dovesse essere richiesta dall'On.le Giudice adito secondo quanto esposto nella parte narrativa della memoria difensiva depositata.

Ai sensi della normativa vigente in materia di contributo unificato, si dichiara che nulla è dovuto, non modificandosi domande già proposte e non presentandosi domanda riconvenzionale o chiamata in causa di terzo.

*Salvis Iuribus*

Belluno, 31 maggio 2022

Il funzionario incaricato  
Enrico Montagner

Il dirigente  
Massimiliano Salvador



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO**  
**- SEZ. LAVORO -**

---

**Ruolo:** 38 / 2022

**Giudice:** TRAVIA ANNA

**Attori:** ZEVI MARIO

**Controparti:** MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA

**Udienza** 31.05.2022

**NOTE DI TRATTAZIONE**

Per Zevi

*ricorrente*

Letta l'ordinanza con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza nonché la memoria difensiva della controparte, si chiede fissarsi udienza di discussione.

Con riferimento alle avversarie difese, si contesta in primis il la premessa introduttiva della memoria nella quale parte resistente allo scopo di delineare la "CORNICE NAZIONALE E GIUDIZIARIA DI RIFERIMENTO", con espressioni e riferimenti suggestivi e capziosi, riporta notizie tratte dalla cronaca, prive di ogni riscontro probatorio e soprattutto di attinenza con la questione oggetto del presente giudizio e segnatamente con l'istituto Centro Studi Sannitico che non è mai stato attinto dalle indagini evocate ed è tuttora regolarmente operante.

Nel merito le avversarie eccezioni sono in toto superate dagli argomenti svolti nella **sentenza n 287 del 15.05.2022 C. App Torino** che in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento totale del ricorso presentato dalla scrivente difesa ha annullato il decreto di depennamento e reinserito la ricorrente nelle graduatorie. Se ne riportano gli stralci più salienti:

"L'appello è fondato. Occorre anzitutto puntualizzare che il decreto di depennamento dalle graduatorie e di immediata risoluzione del rapporto di lavoro della TARTAGLIONE è stato adottato dal D.S. dell'Istituto Statale « A. Spinelli » non già – come da ultimo si afferma nell'appello –

in ragione della presentazione da parte dell'interessata di una falsa certificazione, bensì per il fatto che il titolo di qualifica prodotto dalla TARTAGLIONE era privo di



validità legale « *in quanto rilasciato da un ente gestore non autorizzato a svolgere esami di qualifica triennale nell'anno scolastico considerato* » e quindi, in sostanza, sulla base del combinato disposto degli artt. 2, co. 1 e 4, ed 8, co. 2 e 5, D.M. n. 640/2017 (recante disposizioni in materia di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2017/2020) che hanno rispettivamente previsto che hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale richiesto (che, relativamente alla TARTAGLIONE, è il diploma di qualifica professionale di “*Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina*”) e l'esclusione dei medesimi, in qualsiasi momento ed anche se già inseriti nelle graduatorie, ove risultino privi di qualcuno dei requisiti di ammissione. Va ancora puntualizzato che lo *status* di scuola paritaria non è stato riconosciuto al CSS né dalla sentenza n. 5211/2015 del Consiglio di Stato (che ha solo annullato, per difetto di istruttoria, i provvedimenti di diniego adottati dall'Amministrazione scolastica nel 2012) né dalla sentenza n. 3676/2019 del TAR Campania (che ha dichiarato cessata la materia del contendere in ragione della sopravvenienza del provvedimento U.S.R. per la Campania n. 360 dell'11.1.2016), ma appunto dal tale ultimo provvedimento dell'U.S.R. della Campania che preso atto della cit. sentenza del Consiglio di Stato, oltre a decretare “*per i motivi di cui in premessa*” l'annullamento del decreto che aveva respinto l'istanza di riconoscimento della parità scolastica avanzata per l'a.s. 2012/13 dal CSS (art. 1), ha riconosciuto al CSS, da tale anno scolastico, la qualifica di scuola paritaria di II grado ai sensi della L. n. 62/2000 (art. 2), facendo contestualmente obbligo “*alla gestione di inserire ed aggiornare tempestivamente tutti i dati riportati nell'anagrafe delle scuole paritarie, nelle rilevazioni integrative, degli esiti degli esami, dell'anagrafe degli alunni e ogni altra rilevazione di dati che l'Amministrazione decida di attivare*” (art. 3). Non si tratta quindi di accertare – come ritenuto il primo giudice – se ed in che termini la sentenza di annullamento pronunciata dal Consiglio di Stato possa estendere i suoi effetti nei confronti della TARTAGLIONE che non ha preso parte a quel giudizio, quanto piuttosto di accertare quali effetti abbia prodotto il cit. provvedimento dell'Amministrazione scolastica del gennaio 2016 con il quale è stata riconosciuta al CSS la parità scolastica sin dall'a.s. 2012/13. L'art. unico della L. 10.3.2000 n. 62 (“*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*”) prevede ai commi 1 e 2 quanto segue: “1. Il sistema nazionale di





istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. 2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6". Alla luce di tale previsione normativa, richiamata da ambedue le parti in causa, è dunque pacifico che il riconoscimento dello status di scuola paritaria comporti quale effetto consequenziale l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, come del resto espressamente confermato dall'art. 2, co. 3, del D.M. 10.10.2008 n. 83/2008 (recante le Linee Guida attuative per il riconoscimento della parità scolastica) che appunto prevede : "Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola". Dunque, l'avvenuto riconoscimento della parità scolastica al CSS sin dall'a.s. 2012/13 non può che far ritenere che già in tale anno scolastico il CSS fosse abilitato a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati dalle scuole statali. E' chiaro che nell'a.s. 2012/13 il CSS non era di fatto in possesso della parità (si rammenti che l'istanza di riconoscimento della parità per tale a.s. era stata respinta dall'Amministrazione con i decreti del 17.7.2012 poi annullati nel 2015 dal Consiglio di Stato) e che, proprio per questo, non aveva a quel momento comunicato alcunchè al Provveditore agli Studi e non era autorizzato a far sostenere gli esami di qualifica alla TARTAGLIONE (rimasta pertanto in possesso del solo certificato rilasciatole dal CSS), ma è poi intervenuto il decreto n. 360/11.1.2016 dell'U.S.R. per la Campania che ha riconosciuto la parità ai sensi della L. n. 62/2000



*cit. a decorrere dall'a.s. 2012/13 e ciò non può che aver comportato il principale "effetto" conseguente al riconoscimento della parità scolastica, vale a dire l'abilitazione del CSS a rilasciare sin dall'a.s. 2012/13 titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati dalle scuole statali. Ciò si afferma considerando soprattutto che il cit. decreto n. 360 non ha previsto limiti o condizioni di sorta e non ha circoscritto in alcun modo gli effetti del riconoscimento : questa circostanza rende infondata l'asserzione del MINISTERO secondo cui il riconoscimento retroattivo avrebbe effetto "ad altri fini" (ad es. ai fini del diritto del CSS a percepire i contributi statali a decorrere dall'a.s. 2012/13 : v. pag. 10 mem. cost. MIUR primo grado) perché il decreto in parola riconosce sic et simpliciter la parità dal predetto anno scolastico, non prende affatto in considerazione gli effetti conseguenti al riconoscimento retroattivo della parità e non effettua quindi, a tale riguardo, distinzione alcuna, ad esempio ammettendo alcuni effetti ed escludendone altri.*

*Detto provvedimento, peraltro, dopo aver riconosciuto il CSS quale scuola paritaria dall'a.s. 2012/13 (art. 2) prevede testualmente, come in precedenza osservato, che "E' fatto obbligo alla gestione inserire ed aggiornare tempestivamente tutti i dati riportati nell'anagrafe delle scuole paritarie, nelle rilevazioni integrative, degli esiti degli esami, dell'anagrafe degli alunni e ogni altra rilevazione di dati che l'Amministrazione decida di attivare". Pur formulata in termini non chiarissimi, tale previsione, che ricalca quella dettata dall'art. 4, co. 5, del D.M. n. 83/2008 cit., sembra imporre al CSS, fra l'altro, l'aggiornamento dell'anagrafe degli alunni e degli esiti degli esami e siffatto obbligo, non essendo circoscritto temporalmente ad un determinato anno scolastico, non può dunque che riguardare tutti gli anni scolastici (ed i relativi alunni ed esami) a partire dal momento in cui il CSS è stato riconosciuto istituto paritario e quindi dall'a.s. 2012/13, ciò che in definitiva corrobora il convincimento di questa Corte che l'Amministrazione, riconoscendo al CSS la parità a partire da tale anno scolastico, non abbia inteso limitare in qualche modo la portata del riconoscimento ed abbia quindi voluto attribuire allo stesso gli effetti suoi propri come previsti dall'ordinamento. Per quanto fin qui osservato, deve dunque ritenersi, contrariamente alla motivazione del decreto n. 1096 del 6.3.2020 adottato dal D.S. dell'Istituto "A. Spinelli" ed a quanto sostenuto dal MINISTERO appellato, che il titolo di qualifica conseguito in regime privatistico dalla TARTAGLIONE presso il CSS nell'a.s. 2012/13 sia legalmente valido ed idoneo ai fini dell'inserimento dell'appellante nelle graduatorie ATA, ciò da cui discende l'illegittimità del predetto*



*decreto con cui è stato disposto il depennamento della TARTAGLIONE dalle graduatorie, l'immediata risoluzione del contratto di lavoro allora in essere e la validità del servizio prestato dall'appellante solo ai fini economici e non giuridici."*

Si aggiunga che nel giudizio pendente innanzi al Tar Campania l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento non hanno reso, nel termine assegnato, i chiarimenti richiesti con l'ordinanza collegiale di n.1134/2022, in merito al contenuto della nota dell'USR Campania – Ambito Territoriale di Benevento prot. n.7998 del giorno 02/11/2021 (, alla luce del decreto di conferimento della parità scolastica prot. AOODRCA/360/U del giorno 11 gennaio 2016, rilasciato in favore della società ricorrente "con decorrenza dall'a.s. 2012-2013" nonostante il precipuo dovere dell'Amministrazione di adempiere agli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo, in quanto l'ordine istruttorio viene diretto all'Amministrazione quale autorità pubblica che deve collaborare con il giudice per accertare la verità (TAR Lecce, sez. I. 17/01/2022, n.45); "CONSIDERATO che la mancata ottemperanza da parte dell'Amministrazione alla richiesta rivolta dal giudice in sede istruttoria di fornire documentati chiarimenti rileva come comportamento omissivo del tutto ingiustificato e, pertanto, tale da indurre a fare applicazione del disposto dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 64, comma 4, c.p.a., che - in analogia con quanto previsto - relativamente ai giudizi civili - dall'art. 166, comma 2, c.p.c. autorizza il G.A. a desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti" (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 06.08.2021 n. 9333);

Si insiste per la fissazione dell'udienza di discussione, in subordine decidersi la causa con accoglimento della domanda

